

nale debba essere più istruita di quello che non sia, che non si debba stancare con inutili servizi e che convenga invece fare di tutto per procurarle un maggior grado d'istruzione. Questa è l'opinione generale che io ho sulla guardia nazionale, e spero che presto verrà tradotta in legge; ma l'onorevole Mantelli sa benissimo che non è il Ministero solo che faccia le leggi; gli è d'uopo invocare il concorso degli altri poteri dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli insiste nel suo emendamento?

MANTELLI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'ordine del giorno del deputato Brofferio, così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare al più presto una legge che provveda al coordinamento della forza cittadina colla forza militare in difesa della patria, passa alla discussione della presente legge. »

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle disposizioni organiche sulla leva militare.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per convenzioni riflettenti le vie del Cannon d'oro e della Posta in Torino — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito — Mutazione del titolo e approvazione dell'articolo 1 — Proposizioni dei deputati Mellana e Sineo sull'articolo 2 — Parlano i deputati Petitti relatore, Chiarle ed il ministro della guerra — Sospensione — Obbiezioni del deputato Sineo all'articolo 3 e risposta del relatore — Emendamenti del deputato Turcotti — Reiezione — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Proposizione soppressiva del deputato Mellana all'articolo 5 — Parole del relatore e dei deputati Bellono, Cavallini e Chiarle — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Emendamento del deputato Demaria all'articolo 8 — L'appoggiano i deputati Bottone e Bellono; l'oppugnano il relatore, il ministro della guerra ed il deputato Quaglia — Reiezione — Approvazione degli articoli dall'8 al 15 — Emendamento del deputato Mellana all'articolo 16 — Parlano il relatore ed i deputati Arnulfo, Mantelli, Zirio — Approvazione di quell'articolo emendato — Emendamento del deputato Arnulfo all'articolo 17 — Opposizioni del relatore e del deputato Quaglia — Reiezione — Approvazione dell'articolo 17 — Obbiezioni dei deputati Botta e Bellono all'articolo 18.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Da questo risullano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Astengo — Avigdor — Balbo — Barbavara — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Blanc — Boyl — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Botta — Brignone — Brofferio — Bronzini — Buraggi — Cambieri — Capellina — Carquet — Casaretto — Castelli — Cavour C. — Chapperon — Chiò — Cornero — Correnti — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Deforesta — Demaria — Duverger — Falqui-Pes — Farina M. — Farini — Ferracciu — Fiorito — Galli — Gallina — Gallo — Galvagno

— Gandolfi — Garelli — Garibaldi — Gerbino C. — Gerbino F. — Gianoglio — Giannone — Girod — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — Lachenal — Leotardi — Malan — Malinverni — Mameli — Martini — Mazza — Mathieu — Menabrea — Mezzena — Miglietti — Mongelaz — Pateri — Pellegrini — Pernati — Pescatore — Polliotti — Polleri — Ponza di San Martino — Polto — Ravina — Riccardi — Ricotti — Roberti — Rosellini — Rocci — Rulfi — Salmour — Sanna-Sanna — San Giust — Saracco — Sappa — Sauli — Scapini — Sella — Serra Francesco — Serra Orso — Seyssel — Simonetta — Sineo — Spinola — Talucchi — Tecchio — Thaon Di Revel — Torelli — Valerio — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata antecedente.

(È approvato.)

Il deputato Valerio scrive chiedendo un congedo di giorni venti per motivi di salute.

(La Camera assente.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROLUNGAMENTO DELLE VIE DEL CANNON D'ORO E DELLA POSTA IN TORINO.

MICHELINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge portante alienazione di beni dello Stato per fare luogo al prolungamento delle vie del Cannon d'Oro e della Posta di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1788.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI ORGANICHE SULLA LEVA MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge concernente disposizioni organiche sulla leva militare.

Ha facoltà di parlare il signore relatore.

PETITTI, relatore. Prima d'inoltrarci nella discussione degli articoli, io bramerei che la Camera deliberasse intorno alla denominazione di questa legge.

Il Senato aveva già dichiarato che questa legge comprendendo tanto le disposizioni concernenti la leva, quanto quelle relative all'arruolamento volontario, non doveva denominarsi legge sulla leva, ma bensì sul reclutamento dell'esercito.

Di questo si fece cenno nella relazione, ma siccome è regola della Segreteria di ritenere sempre la denominazione data dal Ministero, così si rinnovò la stessa denominazione.

Io insisterei quindi che questa legge si denominasse: *Legge sul reclutamento dell'esercito.*

TURCOTTI. Io ho proposto ieri che questa legge sia intitolata: *Disposizioni provvisorie sulla leva militare.*

PRESIDENTE. Quantunque questa sua proposta torni qui inopportuna, perchè tende a rendere puramente provvisoria una legge che venne presentata come definitiva, tuttavia la metterò ai voti.

(Non è approvata.)

Ora metterò ai voti la proposta del relatore della Commissione, perchè questa legge venga intitolata: *Pel reclutamento dell'esercito.*

(La Camera approva.)

Ieri essendo stata chiusa in fine della seduta la discussione generale, darò ora lettura dell'articolo 1:

« L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

« Alla leva ed agli arruolamenti militari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

« Un regolamento approvato con decreto reale darà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

« Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'esercito è abrogato. »

QUAGLIA. Fra le moltissime disposizioni più o meno gravi che possono essere l'oggetto del regolamento indicato in quest'articolo, io qui mi propongo di richiamare la sollecitudine del signor ministro sopra di quelle che possono indirettamente influire sulla conservazione della salute, o essere cagione di malattie degli uomini fatti soldati. Fra le quali ora non parlerò che di quelle dipendenti da questo regolamento, quali sono: l'epoca delle operazioni della leva e quella della

partenza, incorporazione e prima istruzione dei giovani soldati di leva, e quello dello scarto di quelli fra gli iscritti i quali per loro fisica organizzazione siano deboli, o di forze insufficienti a reggere alla vita militare.

Ed io, a corredare la mia raccomandazione, accennerò un fatto poco avvertito, ma pure accertato da vari scrittori di statistica (dottore Boudin, *Spectateur militaire*, 1849, ecc.) che la mortalità del soldato (non dico in genere la militare) è maggiore di quella degli uomini di simile età che vivono in stato civile.

Risulta infatti che su 1000 individui dell'età da 20 a 30 anni ne muoiono:

In Inghilterra, 1842 al 1846, militari 17; civili 9,91 a 12,77.

In Francia, militari media 20 sino a 28; civili 11 a 12.

In Algeria, militari 77, civili 45 a 50.

Nella Guadalupa, 1819 a 1830, militari 101; civili 25 a 31. Notisi che qui non parliamo di perdite in genere, ma solo di mortalità.

In Torino, in questi ultimi anni, la mortalità militare fu di 12,50 per mille.

Ma un sì deplorabile stato di cose è egli irrimediabile o suscettivo di rimedio?

Le osservazioni e l'esperienza dimostrano che il rimedio è possibile; il provò la Francia stessa cui riuscì di diminuire quelle perdite mercè alcuni miglioramenti, in modo che vide limitarsi a 77 per mille la perdita. Concorsero a tale risultato, e possono concorrervi ad accrescerlo, le disposizioni riguardanti la paga, il vitto, i quartieri, il vestito, il modo, il tempo degli esercizi, della ginnastica, ma soprattutto norme più razionali nel reclutamento, e nelle prime pratiche militari dei nuovi soldati.

In conferma di questa ultima osservazione, aggiungerò quelle riferite dietro il generale Prével dal nostro relatore a pagina 201.

Risulta dalle medesime che le perdite dei corpi che nell'undicesimo anno di servizio dei loro soldati non sono che del 2 per cento, montano nel primo anno a 7 e mezzo.

Risulta ancora dall'esperienza che, fra le armi diverse, la fanteria è quella che scema di più; così in un rapporto meno generale apparisce che nelle colonie francesi la mortalità dell'artiglieria è minore di circa metà di quella della fanteria.

Fra noi la poca esperienza fatta riguardo la leva applicata alla Sardegna ci dimostrò che era molto nocivo a quegli iscritti l'essere in estate, non che nocivo il loro invio ai corpi nell'inverno, ove subiscono, oltre alle mutazioni di abitudini, di vestito, di vitto, di azione, anche quella del clima, e ne riportano frequenti malattie.

Dirò infine di volo essere meritevoli a questo riguardo di studi e di savi regolamenti l'esercizio della ginnastica. Questi esercizi, che nella remota antichità contribuirono cotanto alla superiorità fisica di quelle popolazioni, erano praticati sino dall'infanzia, e da tutti; ora principiare ad applicarla dai 20 anni di loro età ai nostri giovani militari, può bensì ancora riuscire utilissima, ma può produrre funesti effetti se non vi concorre saviezza e moderazione.

Allo scopo quindi di fare in modo che il predetto futuro regolamento aiuti a scemare la mortalità nell'armata, io credo dovere insistere presso il signor ministro a ciò:

1° Provveda a che l'epoca della leva e delle incorporazioni degli iscritti abbiano luogo in stagioni favorevoli alla salute dei giovani militari, avuto riguardo alle diverse località del regno;

2° Ad avvisare nella redazione delle istruzioni relative alle riforme per fisici difetti degli iscritti, si tenga conto maggiormente che nell'attuale della condizione delle tali persone chiamate alla leva per nascita, le quali, benchè non affette da malore speciale, hanno tale debole-fisica organizzazione a poter male reggere alle fatiche e agli obblighi della vita militare; così facendo si adempirà alle esigenze civili e a quelle tecniche.

LA MARMORA, ministro della guerra. Risponderò brevemente al deputato Quaglia che addimòstrò nel suo discorso una tanto lodevole sollecitudine per la salute del soldato.

Non v'ha dubbio che sia grandemente meritevole delle cure degli amministratori ed anche del Parlamento la salute del nostro esercito. Io credo però di poter affermare che siasi già fatto molto per migliorare la condizione del soldato; ed, onde citarne un esempio, accennerò alla disposizione iniziata già prima che io assumessi l'amministrazione della guerra, cioè di far coricare i soldati da soli, mentre prima erano accoppiati due in un letto; la qual cosa, oltre ad essere altamente immorale, era pure nociva alla salute. Ora tutti i soldati, tranne una sola guarnigione, quella di Nizza, dormono da soli, ed in letti tali che io credo pochi eserciti in Europa ne abbiano migliori, ad eccezione forse dell'Inghilterra e della Francia.

Viene poi la considerazione del cibo. Tutti sanno come il cibo si sia in questi ultimi tempi di gran lunga migliorato. Il soldato ora mangia un pane che molti uffiziali, ed anche molte persone agiate estranee all'esercito, non hanno ribrezzo a mettere sulla propria tavola. Io non dubito punto che tutti quelli che s'interessano al benessere del soldato non siansi data premura di esaminare e di assaggiare quel pane, e sono sicuro che ne saranno rimasti soddisfatti. Ho poi l'intimo convincimento che abbia altamente contribuito alla miglior salute del soldato la diminuzione delle guardie. È noto a tutti l'abuso che si faceva altra volta delle guardie: ad ogni angolo di strada s'incontravano sentinelle; ad ogni divertimento pubblico si chiedevano guardie; ogni autorità voleva essere rappresentata da una o due sentinelle; dimodochè i soldati non avevano ordinariamente che due notti libere, e raramente tre. Ora (e questo è uno di quei quesiti che rivolgo sovente e ai superiori e ai soldati stessi per vedere se il principio stabilito sia mantenuto) i soldati debbono avere almeno quattro notti di riposo, salvo alcune eccezioni, come il cambio delle reclute, quando parte una classe e ne viene un'altra; altrimenti io credo che portino (è questo il termine militare) quattro o cinque notti. Io giudico che questo sia il più gran beneficio che si è fatto al soldato, poichè non c'è cosa che logori tanto e il morale e il fisico del soldato come l'abuso delle guardie. Il deputato Quaglia raccomanda altresì che gli esercizi di ginnastica siano fatti con moderazione. Io prego il deputato Quaglia, che tanto s'interessa per l'esercito, di osservare bene quali sieno le istruzioni date a questo riguardo, e si persuaderà che, se in simili esercitazioni qualche volta si eccede, non è per le istruzioni avute, ma forse per la vanagloria di qualcheuno.

La ginnastica non si è introdotta nei reggimenti se non per isviluppare le fisiche attitudini e le forze degli individui e per nessun altro scopo, non certo per quello di rovinare i soldati, e di farne (come è stato detto da qualcheuno) dei saltimbanchi. Dirò di più: ho raccomandato caldamente di non abusare di questi esercizi, e di avere particolare riguardo a coloro che non hanno una costituzione fisica a ciò adattata.

L'onorevole preopinante giustamente lamentava che le ope-

razioni della leva in Sardegna si siano fatte in una stagione poco propizia, per cui non solo le reclute, ma molti degli impiegati nella leva ne ebbero a soffrire.

Uno dei motivi per cui io pregava caldamente la Camera a volersi occupare di questa legge si era perchè è mia intenzione che le operazioni della leva si facciano nella primavera prima che arrivino le intemperie, e che i soldati raggiungano poi il corpo qualche mese dopo, perchè a questo modo non solo si ottiene il beneficio di ovviare agli inconvenienti segnalati, ma si ottiene anche un grandissimo beneficio sul continente, perchè, sia gli uomini che hanno da partire, sia quelli che hanno da surrogare possono avere maggior tempo per prepararsi.

Riguardo a quanto diceva il deputato Quaglia degli uomini gracili, osserverò essere questo il mio principale pensiero, perchè non vi è niente di più ingiusto e crudele a mio avviso che assoggettare al servizio militare individui che non siano dotati delle forze necessarie a sopportarne le fatiche. Se questa massima non è sempre osservata, ciò non deriva tanto dalle autorità militari quanto dalle altre autorità le quali ordinariamente non capiscono abbastanza l'importanza della cosa, ed hanno sempre paura di commettere ingiustizie esentando uno dal servizio per metterne un altro, e questo è il motivo per cui si mandano qualche volta ai reggimenti degli individui che, o bisogna riformare con grave scapito dell'erario, o conviene mantenere con pregiudizio di loro stessi e del servizio.

Io quindi assicuro il deputato Quaglia che nulla tralascierò perchè nei Consigli di leva si facciano le cose in modo che si possa mandare all'esercito degli uomini i quali siano realmente capaci di sopportare le fatiche della guerra.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Faccio solo osservare al signor ministro che, dovendosi riordinare il regolamento sulla leva, sarebbe utile stabilire che sia dato il congedo di riforma a coloro che sono riconosciuti di debole salute, poichè, siccome prima le persone gracili si rimandavano alla visita per tre anni, avveniva sovente che si dichiaravano inabili il primo ed il secondo anno, e poi si accettavano come abili il terzo anno. Ora si vuole terminare ogni operazione nello stesso anno, al più, prolungarla di uno: è necessario rivedere e ritoccare l'attuale regolamento a questo riguardo; ed in tale occorrenza sarà possibile e conveniente il fissare regole onde siano scartati dall'armata uomini che non possono reggere nel duro servizio militare, non per malattia, ma per fiacchezza di costituzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1:

« L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

« Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

« Un regolamento approvato con decreto reale darà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

« Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'esercito è abrogato. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito:

« 1° Gli esecutori di giustizia ed i loro aiutanti;

« 2° I figli degli esecutori di giustizia e dei loro aiutanti;

« 3° I condannati ai lavori forzati;

« 4° I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale.

« Al titolo 2; al titolo 3, capo 1, sezione 8, e capo 2, sezione 1; al titolo 4; al titolo 7, articoli 430, 438 e 439; al titolo 8, articoli 441, 442, 443 e 444; al titolo 9, articoli 530 e 531; al titolo 10, capo 2.

« I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati producono parimente l'esclusione.

« I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione. »

MELLANA. È da mezzo secolo che la civiltà moderna lotta contro una trista eredità del passato, la quale voleva partecipi della virtù dei padri i figli degeneri, e stigmatizzati sulla fronte dei figli le colpe e i delitti dei padri. Mi pare che il distruggere così funesti errori sia un vero beneficio della moderna civiltà; quindi mi spiace vederli riprodotti in una nuova legge.

Vedo qui accomunati coi delinquenti coloro il cui solo delitto sta in una erronea opinione; più veggo la colpa dei padri colpita nei figli.

Da queste parole vede già il signor ministro a cui accenno; ma non creda che io voglia di slancio imporgli una cosa per cui non è ancora matura la poco crescente civiltà; che io voglia cioè imporgli di far forza contro l'opinione, che io voglia introdurre nelle file dell'esercito persone che la pubblica opinione ritiene non potervi, senza lederne la dignità, rimanere; ma tra il violentare un'erronea opinione non ancora distrutta, e il darci solenne sanzione legislativa corre un immenso divario. A me pare che senza accumulare in quest'articolo e i condannati alla galera, e i figli dei soldati di giustizia, vi erano altri mezzi con cui ottenere lo stesso effetto, senza peccare diametralmente contro un principio di civilizzazione moderna. Perché non stabilite per lo minor male che gli esecutori di giustizia e loro aiutanti non possano contrarre matrimonio? A che procreare delle famiglie che voi volete condannare nei figli prima ancora che nascano? Qualunque classe di cittadini avrà diritto di negare di accomunarsi con coloro che dichiarate indegni di far parte dell'esercito. Nessuno può impedire al legislatore di stabilire che chi vuole aspirare ad un tale ufficio non possa contrarre matrimonio.

Questo mezzo sarebbe assai più umanitario di quello di lasciar procreare delle famiglie che vorrete accomunare ai delinquenti. Oppure se non si vuole ricorrere a questo mezzo, ve ne sarebbe un altro, quello della dispensa. Vi è un motivo: l'opinione pubblica che il legislatore non ha potuto vincere, la quale farebbe sì che i figli di costoro non potessero far parte dell'esercito. Ebbene dispensateli dal farne parte, ma non metteteli a fascio coi delinquenti e coi condannati alla galera.

Domando quindi che sia soppresso il n° 2 di questo articolo.

Se il Ministero crede, potrà poi presentare una legge con cui questi esecutori di giustizia siano proibiti di contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Mellana è di sopprimere tanto il primo quanto il secondo numero di quest'articolo?

MELLANA. Soltanto il secondo numero.

In quanto al primo numero, essendo le persone contemplate in ufficio, il Governo le esonera da un altro ufficio; ma quanto ai figli è un'ingiustizia patente, essendo esclusi per ciò solo che sono figli del loro padre.

LANZA. Se avessi a considerare dal lato della giustizia la questione che or ora suscitò l'onorevole Mellana, io andrei ancora più oltre di lui; io vorrei che questa esclusione che

colpisce i figli non pesasse nemmeno sui padri, perchè non so come il potere legislativo possa aggravare di una pena (giacchè non si può considerare questa esclusione che come una pena) chi per sé non è colpevole.

Ma se può sopra questa classe di persone pesare se non colpa, ma qualche avversione, il che io credo sia più colpa del sistema sociale che delle persone le quali si trovano dalla necessità indotte a questa professione, non bisogna però mettere il potere legislativo nella dura circostanza di dovere o votare un'ingiustizia, o andare contro al diritto comune, oppure di mancare a certe convenienze che vogliono essere rispettate.

E per la stessa ragione di convenienza io crederei anche di ottenere lo scopo dell'onorevole deputato Mellana, volendo rilegare coteste persone contemplate nel primo e nel secondo alinea alla categoria delle dispense. E a questo riguardo occorrerà che mi spieghi maggiormente.

Io proporrei un temperamento, e sarebbe di non farne parola, cioè che si passasse sopra a questi due articoli, lasciando poi al Governo nella sua saviezza di cercare un mezzo onde impedire gl'inconvenienti che ne risulterebbero, cioè lasciarli facoltà di potere egli stesso soccorrere indirettamente, o pagare quella somma che si richiederà per la surrogazione di queste persone.

Io credo che in questo modo si eviterebbero le difficoltà e i gravi inconvenienti di adottare una disposizione contraria alla giustizia, perchè lederebbe lo stesso diritto comune.

PRESIDENTE. Propone la soppressione assoluta dei due primi alinea, senza riserva, e la Commissione accetta?

PETITTI, relatore. La Commissione aderisce a che i due primi paragrafi di quest'articolo secondo siano traslocati in altra parte della legge.

Per ora si potrebbe dunque votare la soppressione di questi due paragrafi in quanto fan parte di questo articolo secondo, salvo a vederc poi dove converrebbe meglio collocarli; e siccome sono molto avanti le parti della legge, in cui potrebbero essere collocati questi paragrafi, la Commissione si riserverebbe di vedere dove potrebbero essere meglio iscritti.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Lanza ha proposto la soppressione del primo e del secondo paragrafo, io la metterò ai voti.

PETITTI, relatore. Quanto alla soppressione assoluta sta al Ministero il vedere se vuole accettarla.

MICHELINI. Io non posso comprendere come si lasci al Ministero tale arbitrio.

Si propone di non parlare degli esecutori di giustizia e dei loro figli, e di lasciare in facoltà del Ministero di chiamarli a far parte della leva o di escluderli. Ma questo non può essere. Se non si escludono, è chiaro che sono compresi nella regola generale che assoggetta tutti i cittadini alla leva, e nemmeno il ministro può escluderli. La leva è non solamente un dovere, ma ancora un diritto; e supponendo che coloro di cui si tratta vogliano farne parte, il ministro non può impedirlo. Col silenzio della legge il deputato Lanza non ragionerebbe adunque l'intento che egli si propone.

Io mi accosto alla proposta del deputato Mellana, che consiste nel lasciare il primo paragrafo e sopprimere il secondo.

PRESIDENTE. Questa non è la questione messa innanzi dal deputato Lanza.

MELLANA. Mi pare che la questione agitata dal deputato Lanza si possa differire sinchè la Commissione riferisca in ordine ai due paragrafi di cui si tratta.

PRESIDENTE. Io credo che sia meglio stabilire ora in

massima se queste disposizioni si debbano collocare in qualche sito.

CHIARLE. La legge sottopone all'obbligo della leva tutti quelli che non esime specificamente. Coloro che non sono compresi nell'esenzione restano obbligati a farne parte. Il potere esecutivo non può nè estendere, nè restringere le esenzioni, perchè non può mutare la legge medesima.

Ciò posto, è mestieri che la Camera sappia quello che vota. Se essa intende che coloro a cui si accenna vadano immuni dalla leva, mantenga l'articolo; se per contro vuole che facciano parte dell'esercito, sopprima siffatta disposizione.

Ma intanto, torno a dirlo, è d'uopo innanzi tutto andare d'accordo sulla portata dell'emendamento che si vota e vuolsi ben ritenere che, qualora si sopprima il numero secondo, il potere esecutivo non avrebbe facoltà di esimere dalla leva gli esecutori di giustizia ed i loro figli.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io concorro pure nell'opinione della Commissione che questi due alinea siano tolti dall'articolo 2 della legge, con riserva di vedere intanto se sia il caso di toglierli interamente dalla legge, o di includerli in qualche altro articolo susseguente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2. (*Vedi sopra*)

ZIRIO. Io crederei che a quest'articolo debba essere fatta un'esenzione, per mezzo della quale non debbano essere compresi nella esclusione portata dallo stesso i condannati assolti per grazia sovrana e che ottennero riabilitazione e restituzione dei diritti civili.

La grazia sovrana ha l'effetto di liberare un individuo colpito da una condanna, non solamente dalla pena, ma eziandio di cancellare la colpa e l'infamia che nella condanna andava congiunta. Credo che questo principio deve tenersi per incontestato. In prova addurrò un esempio.

Si dubitò recentemente se una persona la quale era stata condannata ai lavori forzati, avendo poi ottenuta la grazia sovrana e la riabilitazione, doveva o no di nuovo essere annoverata fra gli elettori comunali.

Una tale questione fu deferita al Consiglio di Stato, il quale con sua risoluzione, che trovasi nella nota collezione del Bettini, dichiarò che coloro che sono stati condannati a pene infamanti, quando hanno conseguita la grazia del Re e la riabilitazione, debbono essere nuovamente ammessi nel novero degli elettori.

Per parità adunque, anzi per superiorità di ragione, mi pare che i condannati, ma poscia graziati e riabilitati, debbono essere compresi nella leva, anche nella mira di migliorarne la morale e civile condizione. Propongo pertanto la seguente aggiunta: « a meno che non abbiano conseguita la grazia sovrana e la loro riabilitazione. »

PRESIDENTE. Domanderò se sia appoggiato l'emendamento del deputato Zirio.

(Non è appoggiato.)

Metterò ai voti l'articolo 2.

ROBECCHI. Io proporrei di correggere un evidente errore sfuggito alla Commissione.

Si dice all'alinea 3: « I condannati dai tribunali esteri, ecc., producono, ecc. » È chiaro che s'intese scrivere: « Le condanne dei tribunali, » e non « i condannati. » (*Sì / sì!*)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2. (*Vedi sopra*)

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io prego gli onorevoli deputati che intendono parlare sopra un articolo di avere la compiacenza di chiedere sempre la parola prima che si ripeta la lettura di esso al punto di votare, altrimenti mi toccherà di leggere anche cinquanta volte uno stesso articolo.

SINEO. Bramo di avere qualche spiegazione circa l'aggiunta che si fece al progetto del Ministero concernente ai condannati dei tribunali esteri. Domanderò alla Commissione se ella ha esaminata tutta la portata di questa disposizione, e se la creda realmente necessaria; la giustizia dovrebbe essere la stessa per tutti, ma pure non è così. Ciò che è giusto e qualche volta lodevole per gli uni, è biasimevole ed altamente colpevole per gli altri. Questa differenza si rende più sensibile tra popolo e popolo; e ciò che ai nostri occhi forse sarà degno d'encomio, potrà essere cagione di gravi procedimenti, di gravissime pene in altro paese.

Le parole proposte dalla Commissione sembrami che ci espongano a pericolose anomalie. Io non credo necessario di dare più ampio sviluppo a queste considerazioni; dirò solo che la storia dei tempi prossimi ai nostri ci può facilmente porre sott'occhio degli esempi d'uomini, i quali non vorremmo escludere dal nostro esercito, e che tuttavolta dovrebbero essere esclusi se si adottasse l'emendamento della Commissione.

Questo emendamento contempla tutti i delitti previsti nell'alinea precedente. Contemplati conseguentemente i reati tutti compresi nel titolo II del libro 2 del Codice penale, cioè i reati contro la sicurezza esterna, e quelli contro la sicurezza interna dello Stato; reati tutti i quali si misurano in modo spesse volte molto diverso nei vari paesi.

Senza dare altre spiegazioni, chiederò dunque alla Commissione se realmente creda che sia necessario introdurre questa disposizione. Si tratta di un forestiero il quale non potrà essere ammesso nel nostro paese salvo con aggradimento del Governo. Qui non cercherò quali siano i limiti del potere del Governo su questa materia. Sin qui si è, se non concesso, almeno tollerato molto.

Non è dunque da temere che un forestiero s'introduca nel nostro esercito quando ne sia indegno. La Commissione specialmente, poichè la maggioranza di essa riconosce al Governo il più ampio potere in questa materia, dovrebbe confidare bastantemente in esso, e così si potrebbe scansare una discussione la quale non mancherebbe di avere qualche importanza.

PETITTI, relatore. La Commissione fu indotta a proporre quest'emendamento dalla seguente circostanza: dacchè abbiamo la Corte di cassazione, e i giudizi dei Consigli di guerra sono ad essa deferiti, parecchi esempi si presentarono nei quali i giudizi dei detti Consigli furono cassati, perchè vi si era tenuto conto delle condanne pronunciate da esteri tribunali. Ora, tutti i casi di cui quella Corte ha giudicati (nella relazione si è parlato di un caso solo, quello del Lovizzolo, ma dopo questo se ne presentarono parecchi altri) riflettono reati comuni e non politici. Essi concernono individui i quali avendo prima da noi disertato, ed essendosi recati nell'Algeria, nella legione straniera, oppure essendo operai emigrati in Francia od in altri paesi, commisero ivi crimini o delitti infamanti, per cui furono condannati chi a 10, chi a 12 e chi a 15 anni di lavori forzati. Rientrati poscia costoro nel nostro paese, o come antichi militari, o come chiamati al servizio, il Governo voleva valersi della circostanza delle loro condanne all'estero per escluderli dall'armata, e la Corte di cassazione cassò questi giudizi, allegando quanto è riferito nella relazione, che una condanna pronunciata all'estero non può essere tenuta in conto da noi. Io ho capito benissimo (ed è facile capirlo) a che volesse alludere l'onorevole deputato Sineo; ma tengo per fermo che i delitti politici sarebbero esclusi, e che il Governo non terrebbe conto di questi delitti nell'applicazione della proposta disposizione. Così fu inteso, per e-

sempio, nel trattato di estradizione coll'Austria, in cui non sono esclusi i delitti politici; eppure è ben inteso che l'estradizione per tali delitti non avrà luogo...

SINEO. Domando la parola.

PETITTI, relatore... e mi dorrebbe che per alcuni rari casi di delitti politici non si volesse ammettere questo emendamento, perchè, per pochi di questi casi, correremmo rischio di lasciar entrare nell'esercito notevole numero di individui condannati per crimini e per delitti veramente infamanti; correremmo rischio, cioè, che i nostri giovani soldati venissero corrotti nelle file dell'esercito da uomini che hanno meritata la taccia d'infamia in paesi esteri. Questo è il senso in cui la Commissione votò l'emendamento in discorso, colla profonda e piena convinzione che non si applicherebbe punto ai delitti politici. Noterò di più che quest'emendamento si riferisce particolarmente ai sudditi nostri e non agli stranieri, perchè per questi vi ha un articolo speciale nella legge dove si determina che il loro arruolamento dev'essere autorizzato dal Re. Quando il Re ammettesse un forestiero nell'esercito, senza andare a cercare se abbia subito o no una condanna in altro paese, è cosa evidente che non vi sarebbe alcun altro che si prenderebbe la cura di ciò fare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Mi pare che si potrebbe raggiungere lo scopo voluto dall'onorevole Sineo e dalla Commissione escludendo dalla enumerazione il paragrafo 3, e lasciando gli altri che si riferiscono ai delitti comuni, oppure dopo le parole: *colpevoli di reati*, si potrebbe aggiungere *comuni*.

PETITTI, relatore. Io non sono abbastanza erudito nelle leggi discipline per conoscere se con questa parola si vada incontro alla difficoltà; siccome però quando si deve interpretare una legge hannosi ad investigare i motivi che l'hanno dettata, ed essendo questa l'intenzione della Commissione, così essa accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Aderisce a questo emendamento il deputato Sineo?

SINEO. Io credo veramente che bisogna introdurre qualche spiegazione di questo genere, ad onta delle osservazioni fatte dal signor relatore, che cioè questa disposizione colpisca soltanto i sudditi, non i forestieri; appunto pei sudditi dobbiamo andare più guardinghi nello ammettere che essi possano essere irrevocabilmente colpiti per pene inflitte da un tribunale estero. Può accadere ancora più innocentemente per parte di un suddito di offendere un Governo estero, senza che per ciò si offenda quel giusto sentimento che ci vieta di accettare nell'esercito quelli che non sono degni di farne parte.

Il titolo II si riferisce unicamente ai reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; ma naturalmente non sarà per un reato di tal natura contro la patria nostra, che un nostro concittadino sarà condannato dai tribunali esteri; i tribunali esteri non s'immischieranno di ciò che può offendere la sicurezza interna od esterna del nostro Stato. Dunque, volendo provvedere pei nostri concittadini, è inopportuno far menzione del titolo II, libro secondo del Codice penale.

Egualmente mi sembra che si potrebbe senza difficoltà prescindere dal far menzione del titolo III, il quale parla delle rotture dei sigilli, delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito e dei guasti fatti ai pubblici monumenti. Si vede che si tratta piuttosto d'interessi, direi, nazionali; difficilmente potrà accadere che un nostro concittadino sia condannato all'estero per delitti di questo genere in modo da ledere la sua riputazione.

Viene ancora il capo 2, sezione 1 dello stesso titolo, *Delle*

sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari pubblici. Veramente qui si tratterebbe di un delitto comune, e si potrebbe lasciare.

Mi pare dunque che si potrebbe riformare il periodo precedente del progetto, quale il Ministero lo aveva presentato, cominciando dalle parole: *titolo III, capo 2, sezione 1*, ed ommettendo quelle: *al titolo 2, al titolo 3, capo 1, sezione 8.*

PRESIDENTE. Qui non si tratta di quelli condannati dai tribunali esteri, ma di quelli condannati dai tribunali dello Stato.

SINEO. Bisognerebbe dire: « i condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti, e per i reati contemplati nel... » E qui bisognerebbe ripetere il periodo precedente, cominciando soltanto dalle parole: « *Capo 2, sezione 1* » ed anche, se si vuole, da quelle: « *Capo 1, sezione 8, del titolo 3.* »

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

PETITTI, relatore. Era mio intendimento di presentare alla Camera la stessa osservazione che fece testè l'onorevole nostro presidente, vale dire che questo paragrafo si riferisce non solo a tutti gli esteri, ma secondo le ultime parole dell'onorevole deputato Sineo la redazione proposta si riferirebbe indistintamente a tutti quelli che godono cittadinanza nel nostro Stato; però mi pare che sarebbe più opportuno il sospendere la votazione di questo paragrafo onde pensare ad una migliore redazione.

SINEO. Io non saprei trovare difficoltà nel rimandare questo articolo alla Commissione, poichè circa il principio siamo tutti perfettamente d'accordo; quindi non si tratterebbe che di formulare una nuova redazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dunque sospeso l'articolo 2, e si passerà al « *Titolo II. Della leva. — Capo 1. Delle persone soggette alla leva e delle operazioni per cui è mandata ad effetto. Sezione 1. Dell'obbligo di concorrere alla leva, e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di ciascuna classe.* »

« *Art. 3. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili, a tenore dell'articolo 26 del Codice civile sono soggetti alla leva.* »

« *Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque; epperò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.* »

« *Nei tempi normali essi concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro. Possono esservi astretti anche prima quando così lo esigano contingenze straordinarie.* »

SINEO. Quest'articolo comincia colle parole:

« *Tutti i cittadini dello Stato, e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili a tenore dell'articolo 26 del Codice civile, ecc.* »

La Commissione avrà sicuramente esaminato quest'articolo 26 del Codice civile; quindi sarà disposta a risolvere le difficoltà che emergerebbero nell'applicazione di quest'articolo.

Lo straniero che ha ricevuta la naturalizzazione è nelle stesse condizioni del cittadino nato nello Stato; non vi è quindi difficoltà alcuna; questi, siccome gode di tutti i diritti, deve soggiacere a tutti i pesi che gravitano sui cittadini.

Ma fuori del caso della naturalizzazione, nell'articolo 26 del Codice civile si contempla anche il caso della concessione di una parte dei diritti civili. È detto in quell'articolo che i forestieri sono ammessi a godere nel nostro paese di tutti i diritti di cui godono i nostri concittadini nel paese cui essi appartengono.

Ora, quando un forestiero ha questi diritti dimezzati, portati dalla reciprocità, non gode di tutti i diritti e non è da tutti escluso: in questo caso, dovrà essere o no sottoposto alla leva? Se non è sottoposto, bisogna esprimerlo, e dire: « tutti i cittadini e gli stranieri che hanno ottenuta la naturalizzazione, » od anche meglio basterebbe dire: « tutti i cittadini, » perchè lo straniero naturalizzato diventa cittadino.

Ma forse questo non sarebbe perfettamente giusto; infatti, quando un forestiero si stabilisce nel nostro paese, esercita commerci lucrosi, fa acquisti, gode della protezione delle nostre leggi, di tutti i vantaggi dei cittadini, e non mi par giusto che non sia sottoposto alla leva. Noi abbiamo molti forestieri, specialmente francesi e svizzeri che da 25 o 30 anni sono qui, ed i loro figli nati qui, che però non sono cittadini, perchè seguono la sorte del padre, secondo il nostro Codice civile.

Sin qui si usava di sottoporre questi stranieri alla leva, ed in ora, secondo le spiegazioni date dalla Commissione, per l'avvenire questi sarebbero esenti.

Io non intendo di far contrasto su questo: solo domanderò alla Commissione se conviene in questa parte di derogare alla pratica antica. Se veramente crede di derogarvi, la redazione sarà semplicissima, e dovrà dirsi: « tutti i cittadini sono soggetti alla leva, » e niente altro.

Se poi si vuole che quelli che sono stabiliti nel paese da molti anni, che hanno il domicilio legale nel paese da lunghissimi anni, siano sottoposti alla leva, converrà dire: « e gli stranieri che hanno domicilio legale nel regno, ecc., » come si usava pel passato.

PETITTI, relatore. Le medesime norme che si seguono presso di noi sono pur seguite negli altri paesi dove esiste una legge di leva.

Ovunque si fa concorrere alla leva ogni individuo che non provi di essere chiamato alla leva in altro paese, dimodochè un francese che venga a stabilirsi nei nostri Stati, che qui abbia domicilio e naturalità, e che non sia richiesto dal proprio Governo, che non provi di essere cittadino francese e di essere chiamato alla leva dal proprio paese, noi lo trascriviamo sulle nostre liste, come in Francia si trascrivono i nostri connazionali, ma non possiamo iscrivere sulle nostre liste un individuo che possa essere chiamato da un altro Stato, poichè in questo caso questo individuo servirebbe a due padroni e potrebbe essere dithariato renitente od in un sito od in un altro.

Questa è la regola generale. Quanto alla redazione dell'articolo, la Commissione accolse quella che è inserita nel progetto, perchè fu ammessa prima dal Congresso della guerra, poscia da una Commissione di legali, finalmente dal Senato.

Io lo confesso, i membri della Commissione sono per la maggior parte militari, e quindi troppo poco addentrati negli studi di diritto e nelle definizioni legali per indursi a far correzioni di simil genere.

Qualora si proponga un'altra formola che paia alla Camera più acconcia, noi l'accettiamo, colla riserva pur sempre di esaminarla.

SINRO. Anche qui la questione non è che di redazione, quindi proporrei che questo articolo fosse rimandato alla Commissione.

Il signor relatore dice che queste parole furono meditate; ma mi pare che nol fossero bastantemente. Ho detto testè che il Codice civile non indica che due categorie, quella accennata dall'onorevole relatore non è contemplata.

Mi pare giustissima la distinzione che fa l'onorevole relatore: se veramente lo straniero è soggetto alla leva nel suo

paese, certo che non possiamo imporgli un doppio peso; bisogna che sia esente. Dunque diciamo che è esente. Se per contro diremo semplicemente che sono soggetti alla leva gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili, nasce il dubbio intorno alla natura dei diritti cui abbiamo voluto accennare. Non si sfugge da questo dilemma: o contempliamo gli stranieri che godono di tutti i diritti civili come cittadini, e non è più necessario di parlare di stranieri, basta parlare dei cittadini; oppure vogliamo comprendere altri stranieri, ed allora bisogna dirlo in modo chiaro, esplicito e nei migliori termini possibili.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

PETITTI, relatore. Aderisce pel primo paragrafo.

PRESIDENTE. Rileggerò adunque i due ultimi per metterli ai voti.

TURCOTTI. Io ho domandato la parola sull'articolo 3 per proporre una modificazione.

PRESIDENTE. Parli.

TURCOTTI. Io propongo che l'articolo 3 venga modificato come segue:

« Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili, a tenore dell'articolo 26 del Codice civile debbono, per la difesa e sicurezza dello Stato, ossia pel bene inseparabile del Re e della patria, contribuire col'opera propria in una delle due maniere, cioè:

« O col servizio militare nel modo e tempo fissato da questa legge.

« O col pagamento di una tassa di compenso, come verrà determinato da una legge speciale d'imposta che si pagherà una sol volta durante la vita, oltre alle ordinarie imposte a cui tutti i cittadini, non esclusi i soldati, già sono soggetti.

« Ciascuno fa parte, ecc., » come nel progetto della Commissione.

Proporrei poi di aggiungere quest'articolo, che sarebbe il quarto:

« Il numero dei soldati nell'esercito regolare e nell'armata navale dovendo essere limitato ad una parte minore di cittadini, la sorte della leva deciderà quali dovranno servire come soldati e quali contribuire con una tassa speciale in proporzione dei propri averi. »

Affinchè la Camera possa conoscere l'importanza degli articoli che ho l'onore di proporre, io prego gli onorevoli miei colleghi a volere richiamarsi alla memoria che nella tornata del 4 maggio dello scorso anno, nella discussione della legge d'imposta personale e mobiliare, io proponevo di far pagare una contribuzione per una volta tanto da tutti gli esentati dalla sorte della leva o dispensati in qualunque modo dal servizio militare. Non è qui il luogo di ripetere le ragioni che mi spinsero a fare quella proposta.

Il fatto si è che il signor ministro di finanze, ora presidente del Consiglio, ha fatto allora molto buon viso alla proposta stessa. Ma non sembrandogli quello il tempo nè il luogo opportuno per accoglierla, tanto più che dessa era affatto nuova nelle leggi finanziarie d'Europa, mi consigliava a presentarla alla Commissione della legge sulla leva, onde la esaminasse. Così ho fatto.

La Commissione medesima vedendo che si trattava d'una legge d'imposta, sebbene fosse in conseguenza degli effetti della leva, come era naturale, non ha creduto bene di tenerne conto nel progetto di riordinamento di cui allora si occupava. Ed essa pure ha veduto la convenienza di fare della mia proposizione un progetto di legge a parte. Tale progetto io già l'aveva formolato, e siccome in qualche parte è collegato con quello della leva, che stiamo discutendo, io

aspettava appunto quest'occasione per proporre alcuni articoli fondamentali, dai quali può dipendere il maggiore o minor prodotto, la maggiore o minor facilità d'esazione, la maggiore o minore giustizia dell'imposta, secondo che saranno accolti o no dalla Camera.

In quanto al progetto di legge di cui ho parlato, io lo depongo sul banco della Presidenza, onde faccia il suo corso negli uffici secondo il regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Turcottì.

(Non è appoggiato.)

Ora porrò ai voti i due ultimi paragrafi dell'articolo 3, lasciando in disparte il primo, perchè sia di nuovo dalla Commissione esaminato.

(La Camera approva.)

TURCOTTI. Propongo di aggiungere tra gli articoli 3 e 4 i seguenti articoli che sono la conseguenza del discorso che ho pronunziato ieri.

« Art. 4. Prima dell'estrazione a sorte la lista di leva verrà divisa in cinque categorie, come segue :

« 1° Di giovani appartenenti a famiglie agiatissime possidenti in stabili, mobili, capitali, pensioni, stipendi e valori d'ogni genere per una somma capitale sopra i due milioni di lire.

« 2° Idem di possidenti sopra un milione;

« 3° Idem di possidenti sopra le 200,000 lire;

« 4° Idem di semplici possidenti pel valore di sole lire 200 fino alla somma di 200,000 lire;

« 5° Di contadini ed operai giornalieri nullatenenti.

« Il nome degli individui della prima categoria verrà inscritto quattro volte;

« Quei della seconda, tre volte;

« Quei della terza, due volte;

« Quei della quarta, una volta;

« Quei della quinta, una metà. » (Iparità generale)

È naturale che la novità della mia proposta ecciti l'ilarità della Camera; io prego i miei colleghi ad ascoltare il resto dell'articolo, e vedranno come sia possibile e facile ottenere l'iscrizione di una metà di un individuo.

« Per ottenere la sola metà in favore dei contadini ed operai nullatenenti si porranno i nomi loro in un'urna separata; poscia verranno estratti uno ad uno fino alla metà; gli estratti saranno liberi dal servizio militare; i rimasti, cioè l'altra metà, verranno compresi nella lista di leva, ed allora soltanto si farà l'estrazione nel modo ordinario.

« Art. 5. Ogni iscritto nella lista di leva, o chi per esso, un anno prima delle operazioni della leva stessa è tenuto a fare la consegna in carta semplice della cifra approssimativa del totale di tutti gli averi, redditi, stipendi, pensioni, ecc. della famiglia a cui appartiene.

« Art. 6. Sarà cura degli intendenti di caduna provincia dello Stato di pubblicare ogni anno in un colla nota di tutti gli iscritti nella lista di leva la cifra rispettiva, consegnata o presunta, del totale degli averi della famiglia a cui appartiene l'iscritto medesimo, onde la pubblicità serva di primo ritegno a coloro che per defraudare la legge fossero tentati di celare i propri mezzi ed averi.

« Art. 7. L'intendente, il comandante il sindaco ed un consigliere del comune a cui appartiene l'iscritto ed un impiegato del Governo, dopo informazioni prese, stabiliranno definitivamente come arbitri la cifra che sarà da loro presunta o modificata su quella consegnata del totale degli averi della famiglia di cadun iscritto, tenuta a calcolo ogni circostanza grave ed influente che il buon senso, il buon volere e

la giustizia naturale saprà loro suggerire o ad essi come a giudici potrà essere fatta presente dagli interessati.

« Art. 8. Il loro giudizio avrà immediatamente il suo effetto; ma gli interessati potranno, entro l'anno, appellarsi di sopruso presso i tribunali ordinari, i quali, in caso di malversazione, di manifesta ingiustizia o di abuso di potere nei giudici arbitri, dovranno riferire al Ministero degli interni e della guerra, i quali di concerto procederanno sommariamente onde vengano risarciti i danni ai pregiudicati a spese dei colpevoli. »

Come vede la Camera, questi articoli si spiegano da sé stessi. Io non aggiungerò altro; so che la Camera difficilmente li approverà, e forse non si alzerà neppure un numero sufficiente di deputati per appoggiarli, ma so ancora che molti articoli di legge non si approvano appunto perchè sono nuovi. Del resto, io mi rimetto al giudizio della Camera medesima.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda appoggiare le proposte fatte dal deputato Turcottì.

(Sono appoggiate.)

Allora le metterò ai voti.

(La Camera rigetta.)

« Art. 4. I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

SANTACROCE. Mi pare che qui si potrebbero aggiungere anche le isole della Maddalena e di San Pietro che sono presso a poco nella stessa condizione della Capraia.

PETITTI, relatore. L'esenzione data all'isola di Capraia è per la sua posizione geografica. Si sa che quest'isola è distante dalla terraferma 120 chilometri, e che è pure molto distante dalla Sardegna, mentre che le isole della Maddalena e di San Pietro non hanno questa lontananza.

LA MARMORA, ministro della guerra. Darò una spiegazione.

Io credo che l'intenzione del deputato Santacroce sia di favorire la marina, e se è per questo che egli fece la sua proposta, gli osserverò che la marina è già favorita dacchè tutti gli uomini di mare possono passare nella categoria degli esenti per essere ammessi nel corpo Real Navi.

SANTACROCE. È ben vero quel che dice il signor ministro che gli iscritti marittimi possono essere dedotti dalla leva, ma all'articolo 9 è detto che questi abbiano diciotto mesi di navigazione, e siccome in Sardegna tutte le persone iscritte non possono avere, come altrove, questi diciotto mesi di navigazione, esse non potrebbero godere di questo favore. Per conseguenza bisognerebbe almeno fare un'eccezione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Santacroce, il quale consiste nell'aggiungere all'isola di Capraia quelle della Maddalena e di San Pietro.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

MELLANA. Domando che questo articolo venga soppresso. Io non veggio utilità alcuna a che sia prevista una infrazione della legge. Il Ministero, il quale assegna gli impieghi, riconoscerà se le persone a cui li dà abbiano adempiuto alla leva. Ma se si mantenesse l'articolo quale è proposto, si po-

trebbe incorrere in gravi inconvenienti, ed impedire che possa essere in avvenire uno straniero assunto ad un impiego.

Io pertanto propongo che quest'articolo sia soppresso.

PETITTI, relatore. Quest'articolo ha per iscopo di rendere palese come, dovendo tutti i cittadini essere soggetti alla leva, gli impiegati dello Stato danno per i primi l'esempio della loro obbedienza a siffatto dovere. Esso è pertanto piuttosto una dichiarazione di principio che non un provvedimento di molta utilità pratica. È verissimo infatti che con un articolo di regolamento il Governo potrebbe ottenere egualmente che gli impiegati, prima di essere ammessi all'impiego, provino di aver soddisfatto alla leva. Ma questa dichiarazione esistendo in altre leggi, la Commissione ha creduto di doverla conservare, ed avendo uno scopo morale, insiste-rei perchè fosse adottata dalla Camera.

MELLANA. Io non intendo la necessità di questa dichiarazione di principio, quando nella legge medesima sono inflitte pene contro colui che non adempie a questo dovere di cittadino.

Dapprima mi pareva che si potesse anche lasciare, come privatamente aveva detto al signor relatore, ma poi riflettendo meglio agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla disposizione di quest'articolo, come sarebbe quello di impedire che gli emigrati od altri distinti stranieri potessero essere ammessi ad impieghi dello Stato, ho dovuto riconoscere la necessità di sopprimerlo.

Qualora poi si volesse lasciar sussistere, allora bisognerebbe ripetere la disposizione dell'alinea 1 dell'articolo 3, e dire: « Nessun cittadino dello Stato o straniero ammesso a godere dei diritti civili a tenore dell'articolo 26 del Codice civile potrà, ecc. »

BELLONO. Mentre non si può disconoscere che sia utile di proclamare nella legge il principio, secondo il quale nessun cittadino in genere potrà mai sottrarsi alla leva, mi pare che ad ovviare ad ogni inconveniente si potrebbe, ritenuta la stessa redazione dell'articolo, dire: « Nessun cittadino di origine, ecc. potrà essere ammesso a pubblico ufficio se non prova, ecc. »

PETITTI, relatore. Entrando nell'idea del deputato Mellana, io proporrei che si dicesse: « Nessuno degli individui di cui all'articolo 3 potrà essere ammesso a pubblico ufficio se non prova, ecc. »

MELLANA. Aderisco a questa redazione.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. A me pare che quest'articolo debba essere soppresso.

Dal punto che nella legge si stabilisce che tutti sono soggetti alla leva, egli è evidente che il Governo deve fare le opportune indagini, perchè tutti i cittadini adempiano a questo dovere. Quest'articolo può essere fonte di gravi inconvenienti, o per lo meno porterà un incaglio a tutti i cittadini i quali vogliono percorrere la carriera degli impieghi, perchè dovranno naturalmente fare i passi opportuni per munirsi di questa dichiarazione. D'altra parte, se il ministro credesse che dalla soppressione di quest'articolo fossero per derivare inconvenienti, potrebbe stabilire la stessa disposizione per mezzo di un regolamento. Se il Ministero è d'avviso che nessuno possa essere ammesso fra gli impiegati, se non trovati fornito di quei requisiti che esso crede necessari, ebbene introduca questa disposizione in un regolamento, il quale può essere facilmente modificato, ma non la inserisca in una legge, la quale non potrà essere altrimenti derogata che per un'altra legge.

Io quindi faccio mia la proposta primitiva del deputato Mellana, e propongo la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha la parola.

CHIARLE. Alle cose dette dall'onorevole deputato Cavallini io ne aggiungo altre. Accennerò ai vari inconvenienti che ne nascerebbero qualora si accettasse quest'articolo. Per esempio, secondo i nostri regolamenti si possono ammettere come aspiranti al volontariato giovani dell'età di diciotto anni. Ora, siccome l'iscrizione della leva non si può ottenere se non dopo compiuto l'anno 19°, così questi giovani non potrebbero essere ammessi a far parte degli impiegati del Ministero, perchè non possono giustificare di essere iscritti.

Citerò ancora un altro esempio. Gli allievi dell'Accademia militare sono ammessi nell'esercito prima dei 19 anni. Dunque, nemmeno questi giovani non potranno ottenere tale impiego, se si applica rigorosamente l'articolo che stiamo per votare.

Nessuna, del resto, è l'utilità pratica di questo articolo, e ciò risulta ampiamente dalle ragioni che furono molto eloquentemente svolte dal deputato Cavallini. Parmi altresì evidente che potrebbe dare luogo a gravi inconvenienti quando fosse ammesso; credo adunque che la Camera dovrebbe sopprimerlo.

QUAGLIA. Domando la parola per far osservare alla Camera che questa disposizione è perfettamente analoga a quella che è in vigore in Francia...

CHIARLE. Ciò non vuol dir niente.

QUAGLIA. Quella disposizione è così concepita:

« Art. 48. Nul n'est admis avant l'âge de 30 ans à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie d'avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi. »

Dunque anche qui noi vogliamo stabilire il principio che la leva è un obbligo per tutti i regnicoli, cui si deve soddisfare o sottostando alla leva, o facendosi inscrivere, secondo l'obbligo, due anni prima dell'età della leva: quindi mi pare che quando ad un individuo venisse conferito un impiego prima dell'età della leva, questo avrebbe già adempiuto all'obbligo della consegna.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo emendato e lo pongo ai voti.

« Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 3, può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 6. Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 1. »

CHIARLE. In questo articolo 6 si contiene una restrizione di una delle libertà le più importanti, cioè della libertà individuale; questa restrizione è dipendente in modo assoluto dalle norme che saranno fissate nel regolamento. Io avrei desiderato che almeno si accennassero in questa legge i principii cardinali secondo i quali si darebbe esecuzione a questo articolo.

Non faccio nessuna proposta, ma prego il signor relatore a voler avere la cortesia di indicare quali sono le disposizioni introdotte a questo proposito nel regolamento.

PETITTI, relatore. Soddisferò al desiderio dell'onorevole Chiarle coll'esporgli che il principio che si seguirà nel regolamento per l'oggetto in discorso, sarà che l'iscritto che desidera un passaporto per l'estero debba fornire cauzione,

ipoteca od altro simile mezzo per cui si possa essere certi che, o rientrerà egli stesso in paese onde soddisfare alla leva, oppure si potrà porre un surrogato in vece sua.

Non so se abbia seguito lo sviluppo che nella relazione si è dato a quest'articolo; in essa è detto che questo articolo è una conseguenza diretta del principio della solidarietà esistente fra gli iscritti di uno stesso mandamento. Prescrivendo tale solidarietà, il Governo è tenuto a procurare che gli individui alla medesima soggetti non si esimano dalla leva, perchè l'assenza dell'uno cade a danno dell'altro.

CHIARLE. Io non contesto il principio, e lo ammetto appunto per le ragioni che aveva già addotte l'onorevole relatore nella sua relazione; ma siccome dubitava che si volessero adottare le norme che già sono in vigore al giorno d'oggi e portate dai regolamenti attuali che l'esperienza ha dimostrato non sufficienti a garantire i cittadini contro l'arbitrio degli agenti del Governo, avrei desiderato che fosse tolto almeno l'arbitrio, determinando in modo più esplicito le norme che devono regolare l'esecuzione di questa disposizione di legge.

Ora che cosa accade? A quello che domanda il passaporto per l'estero si dice: « dovete prestare una cauzione. » La cauzione è lasciata all'arbitrio degli agenti governativi. In una provincia, per esempio, un comandante esige una cauzione fortissima, che eccede le forze dell'individuo, mentre in un'altra un comandante molto più discreto acconsente ad una cauzione molto minore.

Bisognerebbe quanto meno che nel regolamento si fissasse l'ammontare di questa cauzione o, per meglio dire, le norme giuste le quali vuol essere prestata, avuto riguardo allo stato di possidenza dell'individuo che è sottoposto alla leva.

PRITTI, relatore. Io credo che il deputato Chiarle sia in errore asserendo che coll'attuale regolamento si lascia all'arbitrio dei comandanti o degli intendenti lo stabilire l'ammontare della cauzione richiesta per ottenere un passaporto per l'estero. Può darsi che egli alluda a qualche abuso nell'osservanza dell'attuale regolamento, ma il regolamento è esplicito. Fissa questo una multa di lire 200 a pagarsi dall'individuo che non rientra per soddisfare all'obbligo di leva, se il passaporto fu rilasciato per una destinazione qualunque in Europa, e richiede una valida ipoteca di lire 1500, se trattasi di andare in America, perchè quelli che prendono i passaporti per paesi vicini possono molto più facilmente rientrare, mentre quelli che vanno in America, vanno piuttosto per stabilirvisi, ed hanno molto maggior difficoltà di restituirsì in patria.

Queste sono le differenze che esistono nel regolamento attuale, ma non è lasciata la menoma latitudine ai comandanti di piazza; del resto, qualora ciò fusse, nel nuovo regolamento si procurerebbe di stabilire la cosa in modo che vi sia tutta quella eguaglianza che è voluta dal regime nostro attuale di libertà.

CHIARLE. Io ammetto che sia fissata la somma che si deve pagare nel caso in cui l'individuo che ha ottenuto il passaporto per l'estero non rientri per l'epoca prescritta dal regolamento per adempiere all'obbligo della leva, ma nego che nel regolamento attuale siano stabilite le norme colle quali la cauzione vuol essere prestata, le quali sono interamente lasciate all'arbitrio degli agenti del Governo.

Ma siccome l'onorevole relatore ha dichiarato che si sarebbe tenuto conto delle mie osservazioni al momento in cui si compierà il regolamento, non faccio alcuna proposta e mi limito a prendere atto di questa dichiarazione, che credo sarà acconsentita dal Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prego l'onorevole deputato Chiarle e la Camera tutta a volersi persuadere che non è nè punto nè poco lasciato all'arbitrio degli intendenti...

CHIARLE (Interrompendo) Ho visto io stesso delle cauzioni differenti.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa. Il deputato Chiarle avrà visto delle cauzioni differenti, ma questa diversità proviene dalla differenza dei paesi dove si recano gli individui; tant'è, che per l'America è fissata a 1500 lire la cauzione, e per le frontiere più vicine è fissata in somma minore, ma è sempre il Governo che la stabilisce, non è mai stato nell'arbitrio nè dei comandanti nè degli intendenti.

PRESIDENTE. Se niuno più domanda la parola, metto ai voti l'articolo sesto.

(È approvato.)

« Art. 7. Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe somministrare per mantenere a numero l'esercito di terra ed il corpo Real Navi, è per cadun anno determinato con legge. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato con legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata. »

Il deputato Demaria ha facoltà di parlare.

DEMARIA. Sebbene la proposta che io stò per fare acciò il ripartimento del contingente determinato dalla legge sia fatto a ragguglio degli iscritti validi, non abbia trovata favorevole accoglienza in un altro recinto legislativo, tuttochè fosse difesa da uomini distintissimi, sebbene non sia stata favorevolmente accolta dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione, nulladimeno mi pare che sia siffattamente fondata sulla giustizia, e consona allo spirito ed alla lettera dello Statuto, che io porto fiducia che la Camera vorrà ora farle buon viso.

Se i legislatori debbono porre ogni cura acciò nel ripartimento di tutte le imposte la disposizione dello Statuto in forza di cui si statuisce che ciascuno contribuisca agli oneri dello Stato in proporzione dei propri averi abbia intera applicazione, a ciò debbono tanto più mirare allorchè si tratta del più grave dei tributi, vo' dire di quello del sangue.

Ciò posto, non si può rievocare in dubbio che quando il riparto del contingente si faccia semplicemente nel numero degli iscritti, ne verrà una sproporzione ed un'ingiustizia a detrimento di alcune provincie in confronto di altre.

Diffatti, l'attitudine fisica alla carriera militare è la condizione indispensabile perchè un uomo sia chiamato a prestare il suo servizio alla patria; quindi è che il riparto non debbesi fare in ragione della popolazione, come saviamente lo stesso signor ministro avvisava, abbandonando questa base che era altra volta in pratica in Francia; non debbesi fare in ragione delle singole provincie, dei singoli mandamenti, ma debbesi fare come se tutti gli iscritti validi costituissero un aggregato solo, dal quale si dovesse trarre quel numero di uomini che devono prestare il loro servizio nello Stato militare alla patria. Quindi debbesi fare tale riparto in modo che tutte le provincie non perdano che in proporzione di quanto possiedono della parte veramente attiva, veramente utile, veramente operosa della propria popolazione.

La mia proposta è fondata sopra documenti raccolti dalla Commissione superiore di statistica e messi in ordine e commentati da uno dei più eminenti uomini del nostro paese,

membro di essa, dal signor cavaliere Bonino. Apparisce da essi che, facendo il riparto semplicemente sopra gli iscritti, ne viene un'enorme disuguaglianza per le varie provincie nel numero degli uomini validi che vengono chiamati a far parte della leva militare, cosicchè ne segue quello che un autorevole scrittore di queste materie notava recentemente per la Francia, che ha in questa parte tanta analogia col nostro paese, che, cioè, mentre in certe provincie gli uomini validi sono abbondevoli, in un'altra sono dalla leva intieramente esauriti. Ora, che ne avverrà da ciò? Ne avverrà che, ove il riparto si faccia semplicemente senza tener conto della validità o no degli iscritti, nelle provincie, nelle quali gli uomini validi sono assai rari perchè l'insufficienza di statura e la frequenza di riforme per deformità restringe grandemente il numero dei validi, sarà di giorno in giorno minorato, e finalmente esaurito, come avviene già nella vicina Francia, ed anche in vari luoghi del nostro paese.

Da ciò che succederà? Succederà che in tali provincie la degenerazione della specie umana andrà sempre crescendo, perchè non rimarranno più in quelle che gli uomini di piccola statura e deformati.

Al contrario, quando il riparto sia fatto in modo che gli uomini validi non sieno tratti dalle varie parti del regno che in proporzione dell'avere di ciascuna, ne succederà che in queste singole parti rimarrà sempre un sufficiente numero di giovani validi e vigorosi, la qual cosa, aggiunta la maggior cura che è da sperare che il Governo porrà nella pubblica igiene, farà sì che le condizioni di quelle popolazioni andranno migliorando. Queste considerazioni mi paiono di tale evidenza che io non credo si possa altrimenti declinare la mia proposta, se non appigliandosi agli inconvenienti ed alle difficoltà di applicazione della medesima.

E per verità a tali inconvenienti ricorre nel suo pregevole lavoro il signor relatore per respingere il sistema di riparto a cui accenna la mia proposta.

Si dice nella relazione che, ove si applicasse il sistema di fare il riparto unicamente sopra gli iscritti validi, ne verrebbe che in certe provincie essendo molto più frequenti le riforme per difetto di statura, pel gozzo o per la mancanza di denti incisivi, si lascierebbe all'agricoltura, all'industria, alle famiglie di queste molto maggior numero d'uomini di quello ne rimarrebbe nelle altre provincie.

Io noterò all'onorevole relatore, rispetto a questa sua osservazione, che nelle provincie in cui molti sono i riformati per difetto di statura, per gozzo o per mancanza di denti incisivi, costoro, rimanendo alle case loro, non riescono di quell'utile che egli crede alle arti, all'agricoltura ed alle famiglie. Questi uomini generalmente sono eziandio, per altri rapporti, meno atti alla vita militare, la statura diminuisce, e l'hanno dimostrato principalmente le osservazioni recenti del Quetelet, per l'influenza di cause che deteriorano, non solo la statura, ma l'insieme eziandio del benessere fisico dell'uomo, e lo rendono molto meno atto all'industria e all'agricoltura di ciò che sia in altri luoghi nei quali la statura è più elevata.

Io osserverò che gli uomini lasciati nelle nostre provincie dove è abituale il gozzo sono generalmente *cretini*; questi uomini non sono più di quell'utile che egli crede, e sono molto più sovente di peso che di vantaggio alle loro famiglie; quindi, nelle provincie nelle quali le riforme sono frequenti o per gozzo o per piccolezza di statura, gli uomini lasciati in maggior numero alle case loro non compensano l'ingiustizia che ne viene dal trarre dalle medesime i pochi uomini validi che esse hanno ancora, chè lasciando successivamente sol-

tanto codesti nomini alle case loro e togliendo i validi, ne verrà che cresceranno vieppiù le cause di riforma. Quindi che si deve fare? Bisogna toglierne a queste provincie soltanto in proporzione dei validi che hanno, e sono da adottarsi intanto quelle misure che l'igiene ha da assai tempo indicate, ma che il Governo ha rimessamente applicate, per le quali la statura degli uomini si fa successivamente maggiore. E qui noterò di volo essersi osservato che nelle provincie nelle quali l'industria manifatturiera è molto estesa, la statura è in ragione del modo con cui è ordinato il lavoro delle manifatture per i fanciulli. E pur troppo finora il nostro Governo non ha provveduto a che questo lavoro nelle manifatture non riesca dannoso, non solo in ispecie all'individuo, ma anche in genere sulla statura degli uomini chiamati poi al servizio militare.

Io credo pertanto che il rimanere a casa un maggior numero d'uomini in conseguenza delle più numerose riforme che succedono in certe provincie non sia ragione che basti perchè le medesime siano private col sistema proposto dal Ministero di quella quantità d'uomini validi che sono necessari perchè rimanga fiorente la popolazione.

D'altronde noterò un'altra cosa avvertita dai raccoglitori di documenti statistici che ottengono tanta fede anche presso l'onorevole relatore, ed è che quelle provincie che somministrano in maggior numero i riformati per minor statura e deformità, sono pure quelle che somministrano in maggior numero i soldati agli ospedali militari.

Vedasi pertanto quanto è necessario che si restringa in quelle provincie, nelle viste di una ben'intesa economia sociale, il riparto sopra gli uomini veramente validi.

Queste osservazioni dimostrano che non è maggiormente valevole l'argomento addotto dall'onorevole signor relatore alla pagina 16, ove mette a raffronto due mandamenti i quali abbiano un egual numero d'iscritti, ed in uno tutti siano validi, nell'altro solo un quarto. Ecco come si esprime:

« Per farci un'idea ben chiara del risultato di questo sistema giova fare una supposizione: prendansi a confronto due mandamenti i quali presentino un egual numero di iscritti della classe chiamata, ad esempio 500, e siano questi nell'uno tutti validi, e nell'altro un solo quarto il sia. Siano i chiamati a far parte del contingente nella proporzione di uno a cinque col numero totale degli iscritti; i due mandamenti dovrebbero fornire su tale ragguglio 200 giovani soldati, i quali ripartiti nella proporzione dei validi sopra indicata peserebbero 160 sull'uno e 40 sull'altro di essi. Ripetasi questo ripartimento per quattro anni successivi nella supposizione che tale sia la durata del servizio, e si riconoscerà che alle famiglie, all'agricoltura, all'industria, al commercio ed alle professioni di un mandamento si lascierebbero 480 individui di più che non nell'altro, più del terzo: ciò sarebbe sicuramente poco equo. Per evitare un'ingiustizia si cadrebbe adunque in un'altra, e posto che i due sistemi presentano eguali inconvenienti da questo lato, convien seguire quello che è di più facile esecuzione. »

Io ho già dimostrato che, quand'anche rimanessero questi 480 individui in più in un mandamento che in un altro, questi 480 individui non rappresentano un compenso all'ingiustizia che verrebbe fatta nel torre ad una parte i pochi uomini validi che ha, lasciando un sopravanzo nell'altra.

Gli inconvenienti dunque che l'onorevole relatore accenna del sistema da me indicato non sono bastanti a farlo respingere, perchè il solo ragionevole, il solo giusto, il solo consentaneo alla lettera ed allo spirito dello Statuto. E che tale sia lo dimostra l'opinione unanime degli uomini che a

giorni nostri trattarono del modo di procedere al reclutamento militare sui dati positivi della scienza.

Ho già accennato come uno degli uomini che in Francia hanno maggiore autorità in queste materie, il signor Boudin, abbia recentemente dimostrato colle cifre che assolutamente la sola legge di riparto giusta ed equa è quella che si fonda sul numero degli iscritti validi. Alla stessa conclusione è venuta la nostra Commissione superiore di statistica.

L'esperienza ha dimostrato che non manca la possibilità di applicazione di tale sistema. La stessa relazione ha accennato un paese vicino in cui il medesimo è applicato.

Il relatore ha bensì accennato che da tale applicazione ne verrebbe l'inconveniente che riescirebbero incomodati molti che dimorano in lontani paesi i quali dovrebbero presentarsi per le operazioni preliminari della leva militare; ma io credo che tale incomodo non debba essere tenuto in tanto conto da far respingere il sistema da me indicato.

L'incomodo degli individui non deve mai far respingere un sistema che è il più giusto, il più equo. Si può d'altronde adottare un mezzo termine; si possono tenere come provvisoriamente validi i lontani finchè non riescano a giustificare, come con altra disposizione della legge è aperta la via ad altri, che essi non sono tali.

Il relatore dice: quale penalità si potrebbe applicare quando essi non si presentassero? Ma io dico: quale penalità si applicherà a colui il quale è in un paese straniero, e non si presenta alle operazioni della leva?

Se, facendo l'estrazione, il sindaco crede che uno si debba ritenere provvisoriamente per valido, ne viene che il medesimo deve sottostare alla leva militare, e si procede come si procede ordinariamente per quelli i quali non accorrono volentieri, come sogliono accorrere i giovani di spirito marziale, quali sono fortunatamente quasi tutti nel nostro paese.

Essendo pertanto il sistema da me proposto più giusto, più costituzionale, di esecuzione dimostrata possibile per mezzo di quello che si è fatto in un paese vicino; trovandolo sostenuto e difeso dagli uomini che hanno fatto più profondi studi in codesta materia; trovandolo conforme al voto emesso da un Consesso nel quale giustamente il Governo deve riporre la sua piena fiducia, voglio dire la Commissione superiore di statistica, spero che la Camera vorrà accogliere la mia proposta, per cui il riparto del contingente sia fatto in ragione dell'attitudine militare, della validità degli iscritti, e non in ragione semplicemente del numero degli iscritti medesimi.

PRESIDENTE. Il deputato Bottone ha la parola.

BOTTONE. Io proponeva in seno alla Commissione di stabilire il ripartimento del contingente in ragione degli iscritti validi, ad esclusione degli invalidi. Nella Commissione io era solo a sostenere questa opinione, e provo qualche contento nel vedere presentemente che la mia proposta trova eco in alcun membro di questa Camera. Io credo anche di doverla qui riproporre, perchè, oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Demaria, io avrei a sottoporre a questo consesso altre considerazioni.

Io penso che l'obbligo di concorrere alla leva sia degli individui e non delle popolazioni, nè dei comuni nè dei mandamenti, e che quindi i soli cittadini validi debbano far parte dell'esercito, per cui ci trovo essere massimo l'inconveniente che nelle liste d'iscrizione vengano iscritti i difettosi ed invalidi, poichè tanto varrebbe iscriverli anche i vecchi ed i fanciulli che non possono far parte dell'esercito. Le opposizioni che furono fatte nel seno della Commissione, e ripetute nella detta relazione di questo progetto di legge, sono varie, ma io credo che le principali sono le seguenti: la prima è

fondata sul riflesso che i mandamenti la di cui popolazione è meglio conformata, sarebbero molto più aggravati dalla leva, che non quei mandamenti la di cui popolazione è meno favorita dalla natura. La seconda opposizione s'appoggia sulla ragione dell'incomodi che ne risulterebbero agli iscritti i quali vorrebbero essere tutti sottoposti ad esame prima della estrazione a sorte.

Alle prime due opposizioni risponde in parte l'osservazione già da me precedentemente fatta, che l'obbligo di concorrere alla leva sia dell'individuo e non della popolazione presa complessivamente.

Aggiungo poi a questa considerazione quella gravissima di non dar luogo a far degenerare maggiormente le popolazioni col privare le località che hanno pochi uomini ben conformati anche di quei pochi che possono servire a perfezionare la razza.

In quanto alla seconda io credo che bastantemente risponda l'esperienza la quale ci dimostra che in Lombardia questo principio è messo già da gran tempo in opera.

Riguardo poi all'incomodo che ne possa tornare agli iscritti che si trovano in lontani paesi al momento della chiamata, io credo che questo male sia piuttosto apparente che reale, poichè la visita che dovrebbe precedere l'estrazione a sorte potrebbe seguire egualmente, e quando essi non vi potessero intervenire sarebbero considerati come validi, solo basterebbe supplire al vuoto che essi potrebbero lasciare per essere in appresso trovati invalidi, col fare un maggior numero di designazioni.

Del resto, ripeto, questo inconveniente non impedisce al vicino Governo austriaco di fare la sua leva senza che incaglio alcuno ne avvenga.

Preso adunque la cosa complessivamente, io credo che il principio di giustizia sia più tutelato nella mia proposta, che non in quella del Ministero e della Commissione, e perciò mi associo al deputato Demaria, e propongo un emendamento a questo articolo, il quale consisterebbe nel fare un'aggiunta nel primo alinea, dicendo: *degli iscritti validi.*

PETITTI, relatore. Sorgo per oppormi agli emendamenti proposti dai deputati Demaria e Bottone. Il deputato Demaria addusse argomenti di due ordini diversi, gli uni riferentisi all'ommissione per parte del Governo di dare i provvedimenti necessari per migliorare la razza umana, e questi essendo estranei al soggetto speciale di cui discorresi in questo momento, io li lascio da parte; gli altri riferentisi particolarmente all'articolo in discussione, e su questi dirò qualche parola.

Stima egli il proposto ripartimento del contingente ingiusto e propone un differente sistema.

Se egli ci suggerisce un mezzo con cui fosse stabilita una eguaglianza perfetta, in cui riconoscessi giustizia assoluta, io converrei con lui e col deputato Bottone che lo appoggia, e passerei sopra tutte le difficoltà secondarie che furono esposte nella relazione della Commissione.

Ma, a parer mio, siffatto sistema è lungi dall'essere di una assoluta giustizia. Il deputato Bottone dice che l'obbligo della leva è personale; senza dubbio, se la cosa fosse possibile; ma per ottenerlo non si dovrebbe far distinzione da mandamento a mandamento, e l'operazione della leva dovrebbe essere complessiva sovra tutti i giovani validi dello Stato, ed un'estrazione sola senza ripartimento di sorta; ma crede egli ciò possibile? A me pare che basti l'accennarlo per farne conoscere l'impossibilità. Ora, venendo ad un riparto, bisogna vedere quale sia più giusto, e quale meno.

Per avviso della Commissione, secondo il sistema propugnato dai deputati Demaria e Bottone, quello cioè mercè il quale il ripartimento del contingente si farebbe in proporzione dei validi, i mandamenti che hanno un maggior numero di validi sarebbero più aggravati degli altri. (*Sensazione*)

L'assoluta giustizia non esiste pertanto in tale sistema, il quale da questo lato non sarebbe più perfetto di quello proposto nel progetto in discussione.

Il deputato Demaria non vuol riconoscere quello che fu detto nella relazione, vale a dire che i riformati in occasione di leva non sono tutti inutili alla società; ma su questo mi pare che non vi possa essere dubbio, e sembrami che non si possa sostenere da senno che per essere un mezzo centimetro di statura al disotto della misura prescritta, un uomo sia affatto inutile alla società in generale, ed al suo paese in particolare; per poco che voglia riflettervi l'onorevole Demaria converrà meco che nelle provincie in cui la statura è minore, l'industria ed il commercio non sono perciò più incagliati, o meno avanzati.

Il deputato Demaria appoggiandosi sui dati statistici forniti dalla Commissione superiore osservò che il maggior numero degli ammalati nei corpi di truppa provengono appunto dalle provincie in cui vi sono maggiori riforme.

Io convengo con lui in questo; ma credo che ciò in parte dipenda da che l'elenco delle malattie ora non è ben fatto, e si accettano in questo momento soldati che non dovrebbero essere accettati, perchè il suddetto elenco non è abbastanza esplicito per ciò che si riferisce alla gracilità.

Quando gl'iscritti non sono affetti da deformità molto evidenti, ma sono soltanto deboli di temperamento, essi non sono esclusi dalla milizia. La Commissione per questo ha fatto molte raccomandazioni al Governo, e spera che il Governo nel nuovo elenco delle malattie che farà compilare terrà conto della fattagli osservazione, sicchè siano esenti dal servizio militare le persone di gracile temperamento, e quindi io sono certo che questa differenza fra gli ammalati d'una e d'un'altra provincia avrà a cessare.

Si citò dai deputati Demaria e Bottone l'esempio della Lombardia, e si asserì che ivi il riparto del contingente è fatto a ragguaglio dei validi. Io domando scusa agli onorevoli preopinanti, ma quest'asserzione non la credo esatta. In Lombardia il riparto è fatto in proporzione della popolazione.

Solamente l'esame degl'individui ha luogo prima dell'estrazione; ma siccome quest'esame non influisce sul riparto del contingente, non ne nasce nessun inconveniente, perchè tutti quelli che non sono presenti, sono dichiarati validi, e se non sono designati dalla sorte, sono liberi; se invece sono designati, è forza che si presentino, ed allora, se abili, sono accettati, se invece sono inabili, il distretto è obbligato a rimpiazzarli.

Dunque l'esame preventivo non vi produce inconvenienti di sorta; ma quando si volesse adottare per istabilire il riparto, io lo combatterei, perchè in questo caso tutti gli assenti sarebbero calcolati come validi, e le provincie in cui vi è emigrazione verrebbero grandemente danneggiate per l'effetto della maggiore sproporzione in cui dovrebbero concorrere i loro abitanti. Ora, posto che non vi può essere assoluta giustizia, qualunque sia il sistema che si voglia adottare, poichè vanno tutti soggetti a qualche imperfezione, io stimo che convenga molto meglio adottare quello che presenta maggior facilità d'esecuzione, quello cioè adottato da noi, non che da tutti gli altri paesi.

Il deputato Demaria ci ha quasi fatto un rimprovero di non

aver accolto proposizioni le quali secondo lui vengono da persone che sono più perite in questa materia.

Io sono lieto di fare con lui plauso al cavaliere Bonino che ha fatto studi profondi in questa materia, non che alla Commissione di statistica, ma l'onorevole Demaria mi confesserà pure che nè il Governo, nè la Commissione dovevano credersi vincolati da questo voto della Commissione di statistica.

In materia di leva non è questo il solo elemento che si abbia da valutare, ma ve ne sono molti altri. Vuolsi tener conto anche del giudizio dei militari, degli amministratori e di altre persone ancora. E poichè l'onorevole deputato ha fatto una citazione, egli mi permetterà di ripetere quello che ho già accennato in una nota della relazione, vale a dire che in Francia nel 1850 essendosi posto il quesito a tutti i prefetti e sottoprefetti e comandanti militari dei dipartimenti e sotto-dipartimenti, ed a tutti gl'intendenti militari (ossia i commissari di guerra) se conveniva di adottare il sistema di riparto in proporzione dei validi, sopra 250 persone interpellate 238 risposero negativamente, vale a dire proposero al Governo di conservare il sistema adottato in Francia fin dal 1836, cioè il sistema del riparto secondo la media decennale degli iscritti. Mi pare che il giudizio di 238 sopra 250 persone che hanno molta ingerenza e molte conoscenze in questa materia possa stare a fronte del giudizio di una Commissione di persone appartenenti all'arte medica. Il grande argomento di cui gli onorevoli deputati Bottone e Demaria si valgono per combattere il sistema del Ministero e della Commissione si è, che col togliere tutti i validi da una località, vale a dire col fare il riparto in proporzione degli iscritti, nelle provincie in cui vi sono pochi validi, questi sono tutti presi, dal che essi deducono che queste provincie degenerano, che cioè entrando al servizio militare, questi uomini degenerano e deperiscono, direi, nel loro fisico. Ciò io nego assolutamente, anzi credo che i validi i quali entrano al servizio militare, non solamente non deperiscono, ma guadagnano nel fisico, e di questo mi appello a tutti quelli che hanno conoscenza della vita militare, e che sanno quali esercizi si fanno fare ai soldati.

Combattendo io dunque in questa materia l'argomento principale, parmi che tutti gli altri secondari cadano di loro natura.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. L'onorevole relatore della Commissione osservava in principio del suo discorso che, ove egli avesse trovato che la nostra proposta fosse più conforme a giustizia, egli volontieri l'avrebbe adottata. Non avendola però ravvisata sotto quell'aspetto, prese a considerare la cosa sotto un punto di vista diverso da quello che io la vedeva. Io diceva, pensare che l'obbligo di concorrere alla leva fosse del solo individuo; egli invece vorrebbe (almeno se ho bene inteso) che fosse obbligo dei mandamenti.

In questo senso non v'ha dubbio che egli avrebbe ragione. Ma chiedendo che l'iscrizione venga limitata ai soli iscritti validi, io credo che non si commetterebbe ingiustizia di sorta, poichè questo ripartimento sarebbe fatto solamente sugli iscritti, ed ancorchè fosse fatto per mandamento, questo non importerebbe conseguenze ingiuste in alcuna maniera, poichè in ogni mandamento ove sono iscritti validi, si terrà conto di questi e se ne prenderà un numero proporzionato.

Ma, come già osservava, io trovo sconvenevole che vengano compresi nelle liste d'iscrizione i cittadini che non hanno l'attitudine pel servizio militare. Tanto varrebbe che si com-

prendessero in queste liste i vecchi, i fanciulli, tutti gli altri insomma che non sono atti a portare le armi.

Quanto alla legge austriaca io temo di non essermi spiegato bastantemente chiaro. Diffatti io riconosco che in Lombardia la legge non è in tutto eguale a quanto si vorrebbe qui proporre, chè là è solamente ammesso l'esame degli iscritti prima dell'estrazione a sorte. Io ho parlato della Lombardia in questo senso; ho voluto dire che se si facesse obiezione alla mia proposta per questo riguardo, l'esperienza ci dimostrava che in Lombardia questo esame poteva aver luogo senza gravi inconvenienti, non ostante che in quelle provincie vi sieno anche degli assenti al momento dell'esame.

Nello stesso modo adunque che si supplisce in Lombardia a questo bisogno, non ostante più o men numerose assenze che vi sono, si potrebbe supplire da noi. In quanto poi alla degenerazione della specie, di cui abbiamo parlato, io osserverò che non ho già detto che tutti coloro che sono chiamati al servizio, e che, tornando alle loro case, si ammogliano, siano degenerati; non è questo il mio pensiero: io voglio dire che traendoli dai comuni per incorporarli nell'esercito, costoro passeranno verosimilmente un certo tempo senza essere ammogliati; e se sopraggiungono ancora guerre, o infermità, una parte perirà, gli avanzi torneranno bensì nei comuni, ma sarà questa una parte assai minore di quella che vi ritornerebbe ove si fosse adottata la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Sarò brevissimo nel contrapporre alcune osservazioni a quelle che vennero fatte dall'onorevole relatore per combattere la proposta che venni facendo d'accordo col l'onorevole deputato Bottone. Egli disse anzitutto che avrebbe lasciate in disparte quelle considerazioni che si riferiscono al debito che ha il Governo di migliorare le condizioni igieniche per migliorare eziandio il benessere fisico della specie umana. Io non credo che il ministro della guerra debba essere tanto alieno dall'occuparsi di questa parte; a lui spetta cooperare ad accrescere il numero di quegli uomini che per la loro statura e per il loro vigore abbiano attitudine al servizio militare. Io d'altronde mi sono servito di questo argomento per rispondere all'obiezione che il relatore mi faceva del gran numero di uomini di piccola statura che avvi in certe provincie. Sta nelle mani del Governo di fare che poco per volta questo inconveniente, che verrebbe dell'applicazione del nostro sistema, cessi.

Promuova una legge che regoli il lavoro nelle manifatture, promuova disposizioni per la diminuzione dei gozzuti, per la diminuzione del cretinismo e del rachitismo, contro cui mal si provvede con circolari che rimangono lettere morte, e così facendo, il Governo scemerebbe il numero di quelli che devono essere riformati o per difetto di statura o per gozzo o per altre deformità.

L'onorevole deputato Petitti diceva che se noi proponessimo un modo assolutamente giusto, egli non esiterebbe ad accoglierlo. Ma ciascuno sa che nei provvedimenti legislativi è difficile conseguire la giustizia assoluta. È soltanto questione di sostituire provvedimenti più giusti a provvedimenti che lo sono meno relativamente. Lo stesso Governo ha già creduto di sostituire il riparto sopra gli iscritti anzi che il riparto in ragione della popolazione.

L'onorevole deputato Petitti ripeteva l'osservazione circa l'inconveniente che verrebbe dall'applicazione del nostro sistema. Dice che molti mandamenti sarebbero eccessivamente colpiti, imperocchè da essi si torrebbe un molto maggior nu-

mero d'uomini validi che ad altri. Ma questa sarebbe un'applicazione dello Statuto, che vuole che ognuno contribuisca in proporzione dei propri averi. I mandamenti che hanno maggior numero d'uomini validi debbono contribuire in maggior copia di quelli i quali ne hanno un numero minore. Che giustizia vi ha nel lasciare che in certe provincie rimanga sufficiente numero d'uomini validi, mentre altre ne sono affatto prive? L'ingiustizia è evidente.

L'onorevole Petitti parlando delle riforme, ci diceva che l'imperfezione degli elenchi, e così delle molto men frequenti riforme di quello che debbono essere, può rendere meno sensibile gl'inconvenienti che venni segnalando.

Se le riforme sono tanto più frequenti quanto è maggiore il numero di quelli che sono invalidi o per gozzo, o per statura, o per deformità, togliendo i validi da certi dati luoghi si deteriorano sempre più le loro condizioni, e si dimostra sempre più che gli uomini somministrati da quelle provincie, quantunque validi, sono quelli che popolano tuttavia maggiormente gli ospedali.

L'onorevole Petitti ci diceva che riuscirebbe sommamente ingiusta l'applicazione di un sistema analogo a quello dell'Austria, perchè nei mandamenti, nei quali è frequentissima l'emigrazione, riuscirebbe ingiustissimo il riparto. Io farò osservare che questo caso non è che temporario. L'emigrazione non toglie compiutamente gli uomini di quei mandamenti; essa li allontana temporariamente. Renderà forse più incagliate certe operazioni della leva, ma non fa che tali operazioni non sieno informate dal principio più consentaneo allo scopo che deve aver la leva. Egli diceva poi che non è vero che il servizio militare tolga ai mandamenti gli uomini più validi, che anzi restituisce più robusti gli infermicci. Io convengo pienamente con lui della influenza esercitata sul benessere delle popolazioni dalla restituzione di uomini, i quali servirono per 8 anni nell'esercito, poichè questi militari, finito il tempo del loro servizio, ritornano alle loro case più istruiti e più robusti, come si osserva tuttodì da che si sono introdotti gli esercizi ginnastici.

Ma io osservo ancora che quando i validi sappiano in modo certo di non andar esenti dalla leva, non contrarranno matrimonio, mentre lo contrarranno quelli mal costituiti, i quali perciò andranno sempre più facendo deteriorare la razza. Inoltre dopo otto anni di lodevole servizio militare, raro è che quegli uomini, resi più istruiti e forti, lascino il servizio, oppure facciano ritorno alla loro terra natia.

L'onorevole deputato Petitti terminava poi dicendo che egli onora quant'altri mai gli insegnamenti della scienza, ma che in una legge sulla leva non vogliono essere tenuti a calcolo soli.

Ma la questione da me sollevata è assolutamente basata sopra i dettami della scienza, poichè il riparto del contingente della leva militare, e le esenzioni che questa sancisce sono essenzialmente fondate sullo studio, e la valutazione dell'attitudine fisica al servizio.

Se dunque la proporzione dei chiamati al servizio vuoi basare sull'attitudine ad esso, il solo sistema che sia basato, su questa è quello che venne da me proposto, e credo che in questa parte è autorevolissima l'opinione della Commissione superiore di statistica, la quale, esaminato ampiamente questo soggetto, concluse dichiarando che unico e sicuro mezzo di togliere l'ineguaglianza di quel riparto sarebbe, a suo avviso, distribuirlo in proporzione del numero degli iscritti riconosciuti validi al servizio militare.

Io tengo conto quanto l'onorevole relatore delle risposte

fatte dalle autorità francesi, alle questioni governative; ma sappiamo come talvolta si fanno delle interrogazioni che lasciano capire qual sia la risposta che si desidera.

Non dico che questo sia veramente accaduto nella circostanza accennata dall'onorevole relatore, ma il grandissimo numero di quelli che risposero nel senso dell'onorevole Petitti, in confronto di quelli che risposero nel senso del mio sistema mi fa sospettare che il desiderio di compiacere al Governo abbia influito grandemente sulle risposte medesime.

Del resto, all'autorità dei prefetti interrogati nella circostanza accennata dall'onorevole relatore, mi permetterà che io contrapponga quello di uno dei più antichi e illuminati ex-prefetti della Francia, il signor Bondy, il quale fu quello appunto che ha somministrato al signor Boudin, autorità la più competente in questa materia che abbia attualmente la Francia, una tabella, in conseguenza della quale egli venne ad una conclusione in favore del sistema da me sostenuto.

« Il existe donc plusieurs départements, où tout homme valide est presque infailliblement atteint par le recrutement; il existe des cantons où le bénéfice du tirage est nul, c'est-à-dire où un jeune homme n'est jamais exempté par son numéro où toute la population valide est enlevée par la loi. »

Questo è quello che col sistema del Ministero accadrà nel nostro paese.

Io penso pertanto che, malgrado il peso che io riconosco delle obiezioni fatte dal signor relatore, e degli inconvenienti da lui posti innanzi, la giustizia e l'equità stiano pel sistema da me propugnato.

SA MARMOIRA, ministro della guerra. Io mi credo in obbligo, oltre alle ragioni già addotte dal relatore della Commissione sia nella sua relazione scritta, sia verbalmente in questa Camera, di aggiungerne altre per combattere l'opinione espressa particolarmente dal deputato Demaria.

Egli da abile e zelante professore di medicina qual è, si è preoccupato della questione semplicemente igienica.

Certamente questa è importante e merita tutta la nostra attenzione. Ma debbo far avvertire che v'hanno pure considerazioni rilevantissime, che vogliono essere tenute in conto dal legislatore; e prima fra tutte è quella di rendere la legge facilmente applicabile.

Ora io dichiaro che se si adottasse la proposta del deputato Demaria, la legge non si potrebbe eseguire. Tutti coloro che si sono occupati di leva, sanno che la più grave difficoltà sta nel discernere quello che è abile, da quello che non lo è. Crede forse il deputato Demaria che siano i lumi dei membri del Consiglio che facciano distinguere in modo indubbio chi è abile e chi non lo è?

Crede forse che siano i medici, gli uomini d'arte che riescono a ciò? Io posso accertare che ciò non è assolutamente.

Si sa che si lascia generalmente ai Consigli l'ufficio di giudicare se uno è abile o non lo è; ma chi veramente giudica è la voce pubblica, sono i concittadini, gli interessati. Ora se mai veniste ad escludere gli interessati, si potrebbe essere certi che non vi sarebbe più Consiglio di leva che possa portare un giudizio fondato. In ciò ho qualche pratica, perchè sono stato lungo tempo occupato nella leva, e so come succedono le cose. Tutti trovano pretesti; e se si vedesse che alcuni riescono ad esimersi, ognuno tenterebbe d'imitarne l'esempio. Tutti troverebbero qualche pretesto per essere esentati, e non si avrebbe più modo di far la leva.

Il solo ed unico mezzo di venire a capo di accertarsi se una malattia, una inabilità sia vera o pretestata, è d'interpellare gl'interessati.

Del resto io ripeto che questa legge è stata maturata assai non da noi solo, ma in molti altri paesi, e malgrado la volontà di aderire ad un sistema in apparenza molto più giusto, la certezza di cadere in molto maggiori ingiustizie ha fatto sì che nessuno è andato più in là di quanto veniamo ora proponendo. Si è fatto già il gran passo di dedurre i vecchi, i ragazzi e le donne, che prima si annoveravano (cosa ridicola) perchè la leva si faceva in proporzione della popolazione e non in proporzione degli iscritti; ma l'andare ancora più oltre è una vera illusione.

Aggiungerò ancora che il deputato Demaria esagera assai i vantaggi che deriverebbero dal sistema da lui propugnato, sia dal lato fisico che da quello dell'igiene. Ei non ha posto mente ad un non lieve inconveniente che ne verrebbe, vale a dire al danno che ne soffrirebbero le razze.

Io penso a tale proposito che, se si sapesse che in tal guisa i giovani sarebbero immuni dalla leva, vi sarebbero non poche persone di bassa statura che molto volentieri si mariterebbero per fruire del mentovato vantaggio. (*Harità*)

Io faccio osservare alla Camera che ciò succede appunto in Inghilterra. In quel paese, in cui si specula su tutto, ed anche sul fisico della prole, v'hanno parecchie persone che si maritano collo scopo che i loro figli siano atti piuttosto ad un mestiere che ad un altro. Io citerò la razza dei *grooms* che sono robusti, ma piccolissimi.

Per queste considerazioni io spero che l'emendamento del deputato Demaria non sarà accolto dalla Camera.

QUAGLIA. Benchè io creda che in principio teorico sia più giusto il sistema di ripartizione a ragguglio dei validi, mi pare che nell'applicazione sua isolata riuscirebbe contrario alla giustizia ed all'umanità in riguardo delle persone che ne verrebbero favorite, e di quelle che ne verrebbero gravate.

In quali comuni vi sarebbero in maggior numero queste persone esenti come non valide? In quelli in cui ora saiono ad una cifra maggiore i numeri delle liste d'estrazione per ottenere il loro contingente. Così quest'esenzione, ossia deduzione, essendo massima in Torino, al punto che per dare il total suo contingente esaurisce l'intera sua lista, avrebbe anche non solo un minimo contingente, ma farebbe ricadere su altri il restante, mentre i non abili per la guerra sono persone per lo più abili al commercio, alle arti liberali, allo studio, agli opifici.

Così nelle principali altre città, negli altri principali centri di popolazione, vale a dire ovunque vi hanno maggiori ricchezze, vi saranno maggiori esenzioni, di maniera che tutto il peso dell'esenzione ricadrebbe sulle piccole popolazioni più povere, vale a dire sulle meno provviste di beni di fortuna, di commercio, d'industria, e così l'esenzione sarebbe in parte fruita dalle persone che hanno i mezzi di pagare i surrogati.

Io osservo poi che sia o no buono in pratica, e però razionale il sistema lombardo-veneto, ma io dico che se si adotta dal medesimo il principio di riparto fra i validi, bisognerebbe anche, per essere conseguenti, adottare un altro elemento di riparto, cioè il riparto in ragione delle condizioni di famiglia, su cui gravita l'obbligo della leva.

Ivi tutti i validi sono distribuiti in tante liste suddivise in categorie secondo le anzidette rispettive loro condizioni di famiglia, e si mettono in ordine o categorie più avanzate a misura che sono più necessarie o indispensabili al sostegno

delle famiglie; e il dovere di partire è in ordine inverso della necessità di loro presenza in famiglia. Quindi io conchiudo che volendo adottare questo sistema, non solamente bisognerebbe adottare quello di aver riguardo alla qualità fisica della persona, ma bisognerebbe eziandio distribuire le partenze in ragione delle condizioni di famiglia; questo sistema veramente, già il dissi, lo credo eccellente, ma è per ora lontano dalla possibilità di venire accettato dall'autorità e dalle opinioni volgari.

Inoltre sarebbe necessario cambiare affatto la legge, e stabilirla su basi del tutto diverse.

BELLONO. Io ammetterò di buon grado col signor ministro che nel sistema propugnato dagli onorevoli Bottone e Demaria si incontrerebbero molte difficoltà, ed alcuni gravi inconvenienti.

E forse ancora, ove si volesse attuare questo sistema, non altrimenti vi si potrebbe riuscire, salvo che per mezzo di due distinte operazioni.

Ma la questione, a mio avviso, non è qui. Essa non consiste nel vedere quale dei due sistemi possa essere più comodo: essa è tutta di giustizia, e di equità naturale. Si tratta di vedere se si possa, salva la giustizia, continuare nel sistema che abbiamo seguito finora.

Ora, supponete una legge di leva la quale venisse a proclamare che l'inscritto invalido dovrà essere surrogato nel servizio dal suo vicino; io domando se non sarebbe manifestissima l'iniustizia di siffatta legge. Ebbene, o signori, tale è appunto la legge che noi abbiamo. Quando un individuo è riconosciuto invalido, non è più per lui questione di servizio. Ma in qual modo lo si surroga? Si picchia alla porta, non del vicino immediato, ma dei vicini, ossia dei concittadini iscritti, che formano con lui lo stretto consorzio, la famiglia di un comune, e da questi viene estratto l'individuo valido che lo deve surrogare; io domando se questa non sia un'ingiustizia evidente.

Materializziamo la questione. La leva è un tributo di persona: ogni tributo che cosa colpisce? Colpisce la produzione analoga colà dove si trova. Dunque se in un comune, se in una provincia non trovatisi, o trovatisi in minima parte la produzione soggetta al tributo di leva militare, invano si vuol pretendere che sia salva la giustizia, quando si assoggetta quel comune, o quella provincia alla prestazione di un tributo che non è in nessuna proporzione colla vera produzione militare di cui esso può disporre. Quindi, mi riassumo, non è questione, a mio avviso, di formare una legge la quale nella sua esecuzione sia la più semplice e la più comoda, ma è questione innanzi tutto di fare una legge intrinsecamente giusta, perchè contro la giustizia non è lecito di cozzare nella formazione delle leggi. Per queste considerazioni io appoggio quanto so e posso la proposta dei deputati Demaria e Bottone.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEMARIA. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Le osservo che ha già parlato due volte.

DEMARIA. Intendo fare una semplice risposta al signor ministro della guerra.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEMARIA. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Anche l'altra volta ha promesso di essere brevissimo...

DEMARIA. Dirò innanzi tutto all'onorevole signor ministro della guerra che per quanto egli abbia fiducia nella voce pubblica per la scoperta delle deformità, io mi rallegro assai che i suoi atti non sieno affatto conformi alle sue parole, im-

perocchè so che da zelante ministro della guerra, quale egli è, fa compilare un elenco delle deformità, secondo i progressi della scienza, di cui col suo solito zelo inculca l'osservanza e l'applicazione a'suoi distinti ufficiali di sanità. Questa misura mi prova che egli non ha tutta quella fiducia nella voce pubblica che parrebbe risultare dalle parole che ha pronunziato. Ed ha ragione se opera così, poichè i giudici della scienza sono molto più competenti, che anzi sono i soli competenti in questa materia, e la voce pubblica in questa circostanza non sarebbe certamente la voce di Dio. Egli diceva poi temere che coll'adozione del nostro sistema ne verrebbe anzi il deterioramento delle popolazioni, ed accennava a certi riprovevoli connubi, coi quali si tenterebbe d'aumentare il numero dei riformati.

Io credo che lo stato morale delle nostre popolazioni allontanati per molto tempo ancora il timore degli inconvenienti accennati dal signor ministro.

Si è insistito massimamente sopra le difficoltà delle operazioni di leva che sarebbero conseguenza del mio sistema. Io non negherò che la principale consisterebbe nell'esame che si dovrebbe fare al capoluogo del Consiglio di leva dei soli iscritti validi, ma a questo si rimedierebbe facilmente col fare un Consiglio di leva il quale percorresse i mandamenti, e facesse la revisione dei giovani giusta la loro attitudine.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Quaglia, che accennano agli inconvenienti di applicazione, ed alla necessità di riformare la legge se si adottasse il nostro principio, io rispondo che quando la giustizia di questo sia riconosciuta, qualunque riforma necessaria alla presente legge non deve impedire l'applicazione di un sistema riconosciuto più giusto e più costituzionale.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento proposto dai deputati Demaria e Bottone, che consiste nell'aggiungere all'articolo 8 del progetto della Commissione la parola *validi* alla parola *iscritti*.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Metto quindi ai voti l'articolo 8:

« Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata. »

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 9. Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione d'ogni mandamento.

« Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

« Art. 10. Nel ripartire il contingente giusta il disposto nei due articoli precedenti, sono dalle liste predette dedotti gli iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultino:

« 1° Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale;

« 2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, sì militari che mercantili.

« Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

« Sezione II. *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.* — Art. 12. Il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

« La direzione di queste operazioni è nelle provincie, affidata agl'intendenti.

« Art. 13. Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformità del seguente articolo 14, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva.

« Art. 14. Spetta ai tribunali civili:

« 1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

« 2° Definire le questioni di controversa cittadinanza o domicilio, o di età;

« 3° Pronunziare sui contesi diritti civili o di filiazione.

« Art. 15. In ogni provincia vi sarà un commissario di leva incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incumbenze relative alla leva.

« Il commissario di leva è nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno previo concerto col ministro della guerra.

« Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali a scelta dello stesso intendente, e di due ufficiali dell'esercito superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

« Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo e, se occorre, anche da un medico. »

MELLANA. Io intendo proporre un emendamento a questo articolo. Esso consisterebbe nel sostituire alle parole: « di due consiglieri provinciali a scelta dell'intendente, » queste altre: « di due consiglieri provinciali preventivamente nominati dal Consiglio stesso. »

Primamente osservo che l'intendente è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio; che i consiglieri provinciali escono dall'urna elettorale, e che quindi non comporta la loro dignità di essere posti a scelta degl'intendenti.

Farò pure presente come in tutte le leggi sin qui da noi votate, anche in quelle d'imposta, laddove si è creduto necessario l'intervento dei Consigli provinciali, non ci siamo mai dipartiti dal principio elettorale. Avverto inoltre come nell'interesse stesso della giustizia sia pericolosissimo lasciare ad uno che è presidente del Consiglio l'elezione di due membri di esso. In questo modo egli potrebbe sempre comporsi una maggioranza a suo talento, avendo modo di scegliere quelle due persone, sulle quali avrebbe maggiore influenza.

Questo non è temibile sicuramente, parlando in generale; ma potrebbero avvenire casi gravissimi. Io però non voglio parlare che del principio elettorale il quale non può comportare che gli eletti della provincia possano ricevere delegazione alcuna dall'impiegato governativo cui essi sono chiamati a sindacare. Il solo Consiglio ha diritto di scegliere quelli che fra i consiglieri debbono essere prescelti a quegli uffici che dalle leggi sono ai Consigli provinciali demandati.

È a questo fine che propongo l'emendamento sopraccennato.

FRATTINI, relatore. Il motivo per cui e il ministro della guerra e la Commissione vollero affidare all'intendente piuttostochè al Consiglio provinciale la scelta di due consiglieri, si è per avere la certezza che questi fossero designati fra

persone abitanti nello stesso luogo del Consiglio onde possano adempire al loro ufficio, avvegnachè, qualora mancassero, il Consiglio di leva verrebbe ad essere composto unicamente di funzionari del Governo. Però avvertendo che certo anche i Consigli provinciali sapranno fare le loro scelte in modo da evitare siffatto inconveniente, la Commissione accetta l'emendamento del deputato Mellana come crede pure che lo accetterà il Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero pure accetta.

ARNULFO. Io credo che si andrebbe incontro ad altro inconveniente, qualora si lasciasse in modo assoluto ai Consigli provinciali di nominare i due membri del Consiglio di leva. Ne potrebbe avvenire che nell'intervallo fra la nomina dei membri e la convocazione del Consiglio di leva, i consiglieri nominati muoiano od altrimenti siano impediti dall'intervenire alle adunanze dei Consigli per cause indipendenti dalla loro volontà, ed in tal caso nel Consiglio di leva mancherebbe la rappresentanza provinciale. Io penso che si potrebbe ovviare a questo inconveniente, qualora si dicesse che i Consigli provinciali faranno una nota, per esempio di tre o di cinque individui, dalla quale l'intendente dovrà scegliere i membri necessari pel Consiglio di leva.

In questo modo è conservato in massima il principio sostenuto dal deputato Mellana, e si avrà nello stesso tempo il mezzo di surrogare i consiglieri mancanti tuttavoltachè per qualche circostanza non possano intervenire.

MELLANA. L'onorevole Arnulfo non avrebbe fatta questa osservazione se avesse avuto presente che si usa sempre di nominare due supplenti in questi casi. Per togliere ogni dubbio si potrebbe questo anche esprimere nell'articolo. Ma il principio di dare al Consiglio stesso la nomina è essenziale per modo che io non credo possa fare alcuna difficoltà un inconveniente che forse non si verificherà mai. E son certo che l'onorevole Arnulfo non vorrà essere meno restio a difendere il principio elettivo del ministro stesso.

ARNULFO. Io convengo che si possa supplire nel modo dall'onorevole Mellana indicato, cioè colla nomina di supplenti, ma se non si dice nella legge che si nominino i Consigli provinciali non li nomineranno, e nominandoli la nomina sarebbe nulla. Se adunque si vuole veramente sanzionare il principio elettivo, e fare in modo che l'elezione sia efficace, si può benissimo, invece di stabilire una nota di consiglieri, dire che si aggiungano due supplenti da nominarsi dal Consiglio provinciale, proposta questa cui di buon grado aderisco.

CAVOUR GUSTAVO. Mi pare che sia da tutti ammesso che conviene eliminare l'arbitrio dell'intendente nella scelta dei consiglieri; ma faccio osservare che si deve anche porre mente alla circostanza della lontananza di alcuni dei consiglieri. Per ovviare a questo pericolo io proporrei che fossero destinati dall'intendente secondo l'ordine di nomina, cioè prima il primo, poi il secondo, quindi il terzo, ecc.

Così si toglie questo pericolo, e resta anche eliminato l'arbitrio dell'intendente.

ARNULFO. Io credo che la proposizione testè fatta avrebbe altri inconvenienti, poichè si sa che non tutti nell'ordine di nomina potrebbero avere le capacità speciali che si richiedono, oppure essere residenti in località, ed in condizioni tali da poter intervenire ai Consigli di leva, che sono di non breve durata.

Per conseguenza mi pare che stabilendo che si nomina due supplenti, si eviti l'inconveniente che si è rilevato, meglio che col sistema proposto dall'onorevole preopinante.

CAVOUR GUSTAVO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora si potrà aggiungere un'alinea così concepito :

« Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina di fetti consiglieri, designare pure due supplenti. »

MANTELLI. In questo articolo si tratta della composizione del Consiglio di leva. Io vedo che il medesimo è composto dell'intendente della provincia, di due consiglieri provinciali, di due ufficiali dell'esercito superiori o capitani, e vi assistono con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

Io credo che sinora il commissario di leva ha sempre avuto voto deliberativo, e non comprendo come una persona che è più informata di qualunque altra sugli iscritti, perchè certamente se ne occupa di continuo, sia stata esclusa nella formazione di questo Consiglio dall'aver voto deliberativo. Io non ne sapendo il perchè, chiedo spiegazioni alla Commissione.

PETITTI, relatore. Il motivo per cui fu escluso il commissario di leva dall'aver voto deliberativo è perchè il Consiglio di leva è chiamato a sindacare le operazioni di esso. Tutte le operazioni di questo funzionario sono soggette a conferma, annullamento o modificazione per parte del Consiglio, dimodochè è naturale che esso non abbia voto deliberativo nel seno del Consiglio stesso.

Questo è l'unico motivo per cui l'articolo fu concepito in questi termini.

ZIRIO. L'onorevole relatore della Commissione mi ha prevenuto nella stessa osservazione che io stava per fare. Io vedo poi introdotti in questo articolo grandi miglioramenti, perchè, a differenza di quanto vi era nel regolamento anteriore sulla leva del 1857... (*Interruzioni*) nel quale il Consiglio di leva era quasi interamente composto di giudici militari o d'impiegati stipendiati del Governo, trovo ora l'elemento militare contrabbilanciato, nella votazione, dall'elemento civile o cittadino dei due membri del Consiglio provinciale, nel che si avrà tutta la garanzia desiderabile, tanto più che molte circostanze di località e d'individui potranno meglio essere apprezzate.

L'introduzione però nel prefato Consiglio di due ufficiali col grado di capitano o di grado superiore, a vece di uno solo come vi era prima, mi fa nascere un dubbio che amerei mi fosse chiarito dall'onorevole ministro della guerra.

Fin qui l'ufficiale o capitano di leva ebbe semplicemente diritto all'alloggio per la sua persona; sappiamo però che in fatto il capitano di leva pretendendo e alloggio e legna e lume, si transigeva da molti municipi, accordandogli una somma, non solo pel proprio alloggio, ma anche per l'ordinanza e per un altro sott'ufficiale che gli prestava servizio in qualità di segretario. Questa spesa che si sopportava dal comune era assai ragguardevole.

Io domando ora al ministro se invece di un ufficiale dell'esercito per assistere alle funzioni della leva, essendo richiesto l'intervento di due in questo progetto di legge, sia duplicata la spesa anzidetta a carico della città capoluogo di provincia.

Si dirà forse che qui si tratta piuttosto di un affare regolamentare che di una materia che debba far parte di questo progetto di legge.

Ma io osserverò che il progetto che ora si discute nell'articolo 54 ha cominciato per provvedere a carico di chi debbano andare le spese occorrenti per le sedute dei Consigli di leva, onde mi par ragionevole si spieghi che i capoluoghi non dovranno sopportare le spese di alloggio di questi due ufficiali...

LA MARMORA, ministro della guerra. (Interrompendo) Farò osservare all'onorevole preopinante che non v'è che un ufficiale solo; l'altro è quello della piazza, il quale è già sul luogo.

ZIRIO. Rispondo che, siccome qui è detto « di due ufficiali dell'esercito di grado superiore o capitani » bisognerebbe spiegare se, prendendoli fuori del capoluogo, abbiano entrambi diritto all'alloggio a carico del comune.

Si può dare il caso che nel paese non ci sia altri che il solo comandante di grado superiore.

LA MARMORA, ministro della guerra. È appunto di questo che io parlo. Aggiungerò di più che, per diminuire la spesa non si mandano più, come altra volta, ufficiali che siano lontani. Per quanto è possibile, si destinano quelli che si trovano sul luogo stesso, oppure quelli che si trovano nella guarnigione più vicina.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 16 col' emendamento proposto. (*Vedi sopra*)

LISIO. Mi permetto di far avvertita la Camera d'un caso a cui si potrebbe andare incontro. Se essi due consiglieri e questi due supplenti, per qualsiasi cagione, fossero assenti, se venissero a morire, la leva sarà perciò sospesa?

PRESIDENTE. Si potrebbe accrescere il numero dei supplenti.

ARNULFO. Si mettano tre supplenti.

PRESIDENTE. Faccio poi osservare che vi è l'articolo 17 che stabilisce il numero necessario per rendere valide le operazioni del Consiglio di leva.

COSSATO. Io stimerei opportuno che il numero dei supplenti venga aumentato, perchè potrebbe prodursi il caso accennato dal deputato Lisio. È vero che, non ostante la mancanza dei consiglieri e dei supplenti, il Consiglio potrebbe provvedere egualmente; ma la maggioranza cambierebbe di natura, sarebbe tutta militare.

MANTELLI. E se mancano i militari?

COSSATO. I militari non possono mancare, poichè il ministro della guerra può sempre provvedere alle assenze dei medesimi; ai consiglieri invece non si può supplire.

ARNULFO. Farò osservare che non vi è inconveniente alcuno nel rendere più numerosi i supplenti dei consiglieri provinciali; anzi è necessario aumentare anzichè scemarne il numero, poichè mi pare che si deve nell'articolo seguente dichiarare che non si possa votare quando il numero dei votanti non sarà che di tre, salvo intervenga un consigliere ed un ufficiale. Se la Camera adotta il principio stabilito in questo articolo, che cioè vi sia una Commissione di leva mista, composta di consiglieri e di militari, sarà viemaggiormente necessario d'assicurare l'intervento dei consiglieri, eleggendone un maggior numero.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Lisio nelle sue osservazioni?

LISIO. Ho fatto le mie osservazioni, la Camera deciderà.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi pare assai più semplice di stabilire che in mancanza dei due consiglieri eletti abbia da provvedere l'intendente.

Allora si è sicuri che non mancheranno mai, altrimenti può accadere che realmente sia incagliato il servizio della leva.

Del resto mi rimetto al senno della Camera.

CHIARELLI. Bisogna mantenere i due supplenti, e nel caso che i primi eletti a supplenti non si presentino, allora si potrà far luogo alla scelta dell'intendente.

ARNULFO. Aderisco.

PETITTI, relatore. Io insisto onde stia la prima proposi-

zione, che vi siano cioè due supplenti. L'articolo 17 provvede al caso accennato; bastano tre votanti; se mancano alcuni, faranno gli altri.

Del resto non si può ammettere che i quattro consiglieri scelti abbiano tutti a mancare.

Voci. Può accadere!

PETITTI, relatore. Ma se si va di questo passo possono mancare anche sei, anche sette, anche dieci. Bisogna dunque stare all'idea dei due scelti a supplenti; se si presenteranno, bene; se non si presenteranno, faranno gli altri; se andiamo avanti nelle supposizioni, non la finiremo più.

PRESIDENTE. Leggerò adunque l'articolo 16 cogli emendamenti, e lo porrò ai voti:

« Il Consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dal Consiglio stesso, e di due ufficiali dell'esercito superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

« Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina dei due consiglieri, designare pure due supplenti.

« Assistono alle sedute del Consiglio, con voce consultiva, il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

« Per questa e per tutte le operazioni di leva è in Sardegna supplito ai carabinieri reali da quel reggimento di cavalligieri, finchè continua a farne il servizio.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre anche da un medico. »

(La Camera approva.)

« Art. 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare, ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri ed il meno ansiano degli ufficiali presenti. »

Il deputato Arnulfo propone che dopo il primo alinea di quest'articolo: « l'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni, » si aggiungano le seguenti parole: « purchè a compiere tal numero entri uno dei consiglieri provinciali ed un ufficiale. »

La parola spetta al deputato Arnulfo per isviluppare il suo emendamento.

ARNULFO. Io ho già detto un momento fa il motivo che mi suggerisce quest'emendamento. Se si vuole ottenere che il Consiglio di leva, tanto composto di cinque che di tre membri, sia sempre identico, è necessario di adottare la da me proposta aggiunta, poichè se il Consiglio è intero comprende due votanti amministratori membri del Consiglio provinciale, e due ufficiali, oltre all'intendente, e se è ridotto a tre membri, può darsi il caso che vi siano soli due ufficiali e l'intendente, il che altera sostanzialmente il sistema adottato nella composizione del Consiglio di leva.

Che intervengano al Consiglio soltanto due amministratori e l'intendente, è cosa impossibile, perchè il Governo ha sempre mezzi di surrogare gli ufficiali che per avventura non potessero intervenire. Per contro possono mancare anche momentaneamente i consiglieri, e allora le decisioni si potrebbero prendere dai soli rappresentanti del Governo, niun caso fatto dei membri provinciali; per modo che le condizioni non sono pari, e può accadere che il Consiglio di leva composto in proporzione minore, cioè di soli tre membri, cambi assolutamente di natura, e sia distrutta l'armonia fra l'arti-

colo 17 e l'articolo 18. Se vi fu motivo per prescrivere che i giudici siano in parte militare ed in parte presi fra gli amministratori provinciali, deve mantenersi questo sistema, qualunque sia il numero dei giudici che compongono il Consiglio. Quindi io credo che debba ammettersi l'aggiunta da me proposta.

PETITTI, relatore. Mi oppongo alla proposta dell'onorevole Arnulfo. Egli ha detto che questa proposta pare riferirsi unicamente ai consiglieri, e non ai militari, perchè riconosce che, quanto ai militari, è quasi impossibile che essi manchino. Ora io crederei far torto al patriottismo dei consiglieri provinciali ammettendo che manchino; e poi in ogni caso ci sono i supplenti; e quando si supponesse che mancassero, si cadrebbe in un inconveniente grandissimo, che è quello di arrestare le operazioni della leva, e queste non possono essere arrestate perchè hanno un termine fisso entro cui debbono avere effetto. Io non credo che si possa supporre che manchino al loro dovere quattro consiglieri provinciali. Quindi mi oppongo alla proposta del deputato Arnulfo.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO. L'onorevole relatore ha fatta una supposizione alla quale io non ho fatto allusione.

Io non ho mai fatto il torto ai consiglieri municipali di credere che vogliano mancare ai loro doveri; ma so che indipendentemente dalla massima loro buona volontà vi sono delle cause anche accidentali per cui non possono intervenire anche temporariamente, momentaneamente.

Io credo che questo caso si verificherà forse di rado, ma lo credo possibile, ed a questa possibilità si deve provvedere.

Io ho aderito, anzi ho proposto che a vece di due aggiunti se ne nominino tre; non ho difficoltà di aderire all'aggiunta che si è pure proposta, e che non so perchè non siasene fatto caso, che cioè in mancanza dei consiglieri e loro supplenti sia lecito all'intendente rimpiazzarli; ma, ripeto, se vi è ragione grave ed importante per non lasciare i giudizi di leva in modo assoluto ai militari, agli impiegati governativi, vi è eguale ragione per far sì che così sia anche nel caso eccezionale dei soli tre votanti; onde se si vuole aggiungere la facoltà all'intendente di supplire i consiglieri quando mancano, io sono perfettamente d'accordo, se si vuol portare a maggior numero gli aggiunti non ho difficoltà, ma si mantenga il principio sancito coll'articolo precedente in tutti i casi, di qualunque numero sia composto il Consiglio di leva.

QUAGLIA. Io faccio osservare che questa composizione del Consiglio è precisamente quella che è stata adottata in Francia per lo stesso motivo, per dare cioè all'autorità civile la preponderanza, ma in questa legge non si è supposto che si dovesse poi far distinzione tra consigliere e consigliere; così fra i membri di un magistrato, una volta che sono nominati non si fa distinzione se siano di prima o di seconda classe, ma siedono promiscuamente e sono tutti eguali.

Io credo poi che in pratica sarebbero tutti i giorni ritardate le operazioni della leva. Noi siamo in caso di convincerci per esperienza che in generale le funzioni gratuite producono una certa tal quale rilassatezza di puntualità, e queste tardanze per sè di poco rilievo avrebbero serie conseguenze.

Le citazioni di convegno al Consiglio, agli iscritti si danno a ore precise e di buon mattino. Gli iscritti co' loro parenti per arrivarvi partono da lontani comuni di notte: qual disagio per essi un ritardo di ore o il rinvio a un altro giorno? Certo sarebbe un grave inconveniente qualora la seduta non potesse aver luogo per mancanza di un consigliere. Io credo

che, una volta che si è fatta la composizione di un Consiglio, debbano tutti i membri essere di eguale autorità, e quindi non vi debba essere differenza qualunque se i mancanti siano militari o siano civili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Arnulfo. (*Vedi sopra*)

(La Camera rigetta.)

Pongo ora ai voti l'articolo 17 siccome fu proposto. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 18. L'annullazione delle decisioni dei Consigli di leva, le quali non siano conformi al disposto nella presente legge è riservata al ministro della guerra. »

BOTTA. L'introduzione di quest'articolo mi pare poco appropriata alla gerarchia dei giudizi. Con esso si vorrebbe che uno solo annullasse sentenze date da un intero Consiglio, il quale sarà composto di cinque o per lo meno di tre giudici. Come vede la Camera, questo è poco appropriato. Io desidererei che si mantenesse quest'articolo, ma vorrei pure che la facoltà di annullare le decisioni dei Consigli fosse riservata, non solo al ministro della guerra, ma ad un Consiglio superiore che decidesse in via d'appello.

Io non faccio alcuna proposizione, ma prego la Camera di prendere in considerazione le ragioni da me esposte.

PRESIDENTE. Il deputato Bellono ha la parola.

BELLONO. Io mi proponeva di fare la stessa osservazione che ha esposta l'onorevole deputato Botta.

Noi vediamo nella relazione della Commissione che essa, molto opportunamente, a mio avviso, ha preso ad esaminare

la questione se convenga sottoporre a revisione le decisioni dei Consigli di leva, ed ha riconosciuta necessaria questa revisione. Ma io domando se non sia troppo esorbitante la disposizione che conferisce al solo ministro della guerra il diritto di cassare una decisione, nella quale concorsero cinque membri votanti, e senza che debba tampoco addurre i motivi del suo provvedimento. Mi pare che abbiamo nei nostri civili ordinamenti in buon numero Consigli e Commissioni a cui si potrebbe ben facilmente aggiungere l'istituzione di un Consiglio superiore permanente di leva, sotto la presidenza del ministro della guerra.

Nè parmi che lo stesso ministro debba di buon grado assumere da sè solo la responsabilità di queste sue individuali decisioni, contro le quali, mentre non sarebbero forse infrequenti i richiami, non potrebbero essi prodursi altrimenti che in via di petizione alla Camera.

Ora mi pare che sia anche a desiderarsi dallo stesso Ministero che questa attribuzione venga affidata ad un corpo collegiale.

Io propongo quindi che questo articolo venga rimandato alla Commissione, perchè vi provveda in questa conformità.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, dichiaro sciolta l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguite della discussione sul progetto di legge per il reclutamento dell'esercito.